



COVIP

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Guida introduttiva alla previdenza complementare

**Conoscere
per scegliere**



www.covip.it

COVIP

Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione

Guida introduttiva alla previdenza complementare



www.covip.it



Questa Guida è stata
realizzata dalla COVIP

Progetto grafico
e impaginazione:
Guida Monaci S.p.A.
www.guidamonaci.it

Stampa: **Tipograf**
Via Costantino Morin 26/A
00195 Roma



Questa GUIDA
e le schede
“Per saperne di più”
sono pubblicate sul
sito www.covip.it

Perché questa Guida	4
Perché la previdenza complementare	5
Qual è l'obiettivo	7
Come funziona	8
Quali sono le forme pensionistiche complementari	9
Chi può aderire	10
Le possibilità di adesione	11
Cosa fare del tuo TFR	12
La scelta della forma pensionistica a cui aderire	14
Quali sono i documenti a tua disposizione prima dell'adesione	18
Come contribuire	20
Quali sono le scelte di investimento possibili	21
Come vengono gestiti gli investimenti	23
Come controllare il tuo piano previdenziale	24
Quando e come spostarti a un'altra forma pensionistica complementare	25
Quali prestazioni puoi ottenere	26
Quali sono i vantaggi fiscali	28
Chi vigila sulle forme pensionistiche complementari	30
Cosa fare se qualcosa non va	31



Per saperne di più - Schede da pag.

33



PER SAPERNE DI PIÙ

Sotto questa voce sono indicate alcune schede di approfondimento su specifici argomenti

DA RICORDARE

Sotto questa voce trovi alcune semplici raccomandazioni che ti possono aiutare nelle scelte da compiere

Perché questa Guida

Con questa Guida la COVIP - *Commissione di vigilanza sui fondi pensione* - intende illustrarti attraverso un linguaggio semplice e con l'aiuto di alcuni esempi cos'è la previdenza complementare, quali sono le forme pensionistiche complementari alle quali puoi aderire e cosa è necessario conoscere per scegliere in modo informato il piano previdenziale più adatto alle tue esigenze.

Le informazioni contenute nella Guida sono basate sulla normativa esistente al momento della sua redazione. Poiché la normativa può cambiare nel corso del tempo, se hai scaricato la guida in formato cartaceo verifica sul sito www.covip.it che stai consultando la versione più aggiornata.

Perché la previdenza complementare

A partire dagli anni '90 il nostro sistema pensionistico è stato profondamente modificato. I motivi principali di questi cambiamenti sono stati il progressivo aumento della durata della vita media (che determina un allungamento del periodo di pagamento delle pensioni) e il rallentamento della crescita economica (che causa una riduzione dell'ammontare dei contributi necessari a pagare le pensioni).

In particolare:

- sono state innalzate sia l'età richiesta per andare in pensione sia l'anzianità contributiva minima;
- l'importo della pensione viene collegato: **a)** all'ammontare dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa e non più alle ultime retribuzioni percepite; **b)** alla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL); **c)** alla durata media del periodo di pagamento della pensione (la cosiddetta "speranza di vita" al momento del pensionamento);
- la pensione viene rivalutata unicamente sulla base dell'inflazione (cioè dell'aumento dei prezzi dei beni e dei servizi) e non più in base all'aumento delle retribuzioni che, generalmente, è più elevato.

Tali modifiche fanno sì che, nel futuro, le nuove pensioni saranno nel tempo sempre più basse in rapporto all'ultima retribuzione percepita (il cosiddetto "tasso di sostituzione"). È questa la ragione principale per cui alla previdenza obbligatoria viene affiancato il secondo pilastro del sistema: la previdenza complementare.

Il quadro normativo di riferimento della previdenza complementare è attualmente delineato nel Decreto Legislativo 252 del 2005.

PER SAPERNE DI PIÙ

L'evoluzione del sistema pensionistico in Italia

scheda

Il tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria

Il tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria è comunemente indicato dal rapporto fra la prima rata che riscuoterai quando vai in pensione e l'ultimo stipendio percepito.

Avere un'idea, fin da quando inizi a lavorare, di quanto sarà il tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria è importante per valutare se la tua pensione potrà garantirti un tenore di vita adeguato. La Ragioneria Generale dello Stato effettua regolarmente calcoli per determinare l'andamento del tasso di sostituzione negli anni a venire. Ad esempio, secondo l'ultimo rapporto pubblicato, che tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge 214 del 2011, se sei un giovane lavoratore dipendente che entra oggi per la prima volta nel mercato del lavoro e che andrà a riposto dopo il 2040, otterrai una pensione che grosso modo sarà pari al 60-65% dell'ultimo stipendio lordo, ipotizzando una figura tipo di lavoratore con 67 anni di età e 37 anni di contributi versati senza interruzioni. Se sei, invece, un giovane lavoratore autonomo che va in pensione alla stessa età e con gli stessi contributi versati, il tuo assegno sarà pari a circa il 40-45% dell'ultimo reddito lordo da lavoro.

Puoi consultare l'ultimo rapporto della Ragioneria Generale dello Stato: Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, n. 15, anno 2014, all'indirizzo www.rgs.mef.gov.it

Qual è l'obiettivo

Aderire alla previdenza complementare significa accantonare regolarmente una parte dei tuoi risparmi durante la vita lavorativa per ottenere una pensione che si aggiunge a quella corrisposta dalla previdenza obbligatoria.

La previdenza complementare rappresenta un'opportunità di risparmio a cui lo Stato riconosce agevolazioni fiscali di cui altre forme di risparmio non beneficiano. L'agevolazione vale anche nel caso che tu effettui versamenti a favore di familiari che sono fiscalmente a tuo carico.

Ecco perché, prima di aderire alla previdenza complementare, è importante che tu compia alcune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul tuo patrimonio personale e sulle tue aspettative pensionistiche:

- se sei un lavoratore giovane, per il quale le modifiche del sistema pensionistico provocano un abbassamento significativo della pensione obbligatoria, rispetto a quella degli attuali pensionati, diventa importante pensare per tempo a costruirti una pensione complementare
- aderendo alla previdenza complementare puoi beneficiare di vantaggi fiscali e, se sei un lavoratore dipendente, puoi avere diritto al contributo del datore di lavoro.

DA RICORDARE

È importante contribuire alla previdenza complementare fin dall'inizio della tua carriera lavorativa. Rimandare, anche di pochi anni, l'inizio dei versamenti significa ridurre l'ammontare della pensione complementare

Come funziona

Nel nostro Paese la previdenza complementare è affidata a un sistema di forme pensionistiche dedicate a raccogliere il risparmio previdenziale grazie al quale, al termine della tua vita lavorativa, puoi beneficiare di una pensione complementare.

La previdenza complementare si basa sul cosiddetto regime della **contribuzione definita**; pertanto, la somma che hai accantonato per la pensione, cioè la tua posizione individuale, dipende:

- dall'importo dei contributi versati alla forma pensionistica complementare;
- dalla durata del periodo di versamento (più anni = più contributi);
- dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, con l'investimento sui mercati finanziari dei contributi versati.

Se sei un lavoratore dipendente la tua posizione individuale si formerà così:



Al momento del pensionamento la tua posizione individuale viene trasformata in una rendita che costituisce la tua pensione complementare.

Quali sono le forme pensionistiche complementari

Le diverse tipologie di forma pensionistica complementare sono:



Fondi pensione negoziali: sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio o area geografica.



Fondi pensione aperti: sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).



Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP): sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione.



Fondi pensione preesistenti: sono forme pensionistiche così chiamate perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo 124 del 1993 che ha disciplinato la previdenza complementare per la prima volta.

PER SAPERNE DI PIÙ

- I Fondi pensione negoziali
- I Fondi pensione aperti
- I Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP)
- I Fondi pensione preesistenti

PER SAPERNE DI PIÙ

- I Fondi pensione negoziali
- I Fondi pensione aperti
- I Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP)
- I Fondi pensione preesistenti

Chi può aderire

La partecipazione alla previdenza complementare è una scelta libera e volontaria ed è destinata in particolare al mondo del lavoro. Puoi aderire alle forme pensionistiche complementari se sei:



un lavoratore dipendente



un lavoratore autonomo o un libero professionista



un lavoratore con un'altra tipologia di contratto (ad esempio un lavoratore a progetto od occasionale).

Puoi comunque aderire anche se non svolgi un'attività lavorativa o se sei una persona fiscalmente a carico di un tuo familiare che già aderisce a una forma pensionistica complementare.

Le possibilità di adesione

Aderire alla previdenza complementare non è complicato in quanto il sistema è organizzato in maniera tale che il tuo percorso venga facilitato in relazione alla tua condizione lavorativa



Sei un lavoratore dipendente?

Puoi aderire con un'adesione collettiva se il tuo contratto di lavoro rende possibile l'iscrizione a un fondo pensione (negoziale, aperto o preesistente) di riferimento per il tuo settore, per la tua azienda o anche per la tua regione. Puoi anche aderire con un'adesione individuale a un fondo pensione aperto o a un PIP se il tuo contratto di lavoro non prevede la possibilità di iscrizione a un fondo pensione di riferimento oppure se decidi di iscriverti a una forma pensionistica complementare diversa da quella prevista dal tuo contratto di lavoro.

Se sei un lavoratore dipendente e puoi iscriverti tramite un'adesione collettiva versando il contributo previsto dal contratto, il tuo datore di lavoro è obbligato a versare a sua volta un contributo alla forma pensionistica complementare alla quale hai aderito. Ciò ti consente di aumentare i tuoi versamenti e, a parità di altre condizioni, di ottenere una pensione complementare più alta.



Sei un lavoratore autonomo o un libero professionista? Puoi aderire con un'adesione individuale a un fondo pensione aperto o a un PIP. Se la tua associazione di categoria o il tuo ordine professionale ha previsto un fondo pensione di riferimento (negoziale, aperto o preesistente), puoi anche aderire con un'adesione collettiva.

DA RICORDARE

Nelle adesioni su base collettiva il lavoratore dipendente che versa il proprio contributo ha diritto al contributo del datore di lavoro

PER SAPERNE DI PIÙ

- I Fondi pensione negoziali
- I Fondi pensione aperti
- I Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP)
- I Fondi pensione preesistenti

Cosa fare del tuo TFR

Se sei un lavoratore dipendente del settore privato che entra per la prima volta nel mercato del lavoro, sei chiamato a decidere cosa fare del tuo Trattamento di fine rapporto (TFR) entro sei mesi dall'assunzione.

scheda

Il TFR

È la somma pagata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. Il TFR si calcola accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,91% dell'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso. La somma accantonata, con esclusione della quota maturata nell'anno, viene rivalutata sulla base di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre dell'anno precedente; sulla rivalutazione si applica un'imposta sostitutiva del 17%.



Ad esempio, il **signor Bianchi** è un lavoratore dipendente assunto il 1° gennaio e il cui reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro. Alla fine dell'anno, il TFR di competenza del lavoratore è calcolato secondo la seguente formula:

Quota annua TFR = $30.000 \times 6,91\% = 2.073$ euro

Alla fine dell'anno successivo, ipotizzando che il Signor Bianchi percepisca lo stesso reddito e che l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto al dicembre dell'anno precedente sia del 2%, il TFR complessivo di competenza del lavoratore è calcolato secondo la seguente formula:

Quota annua TFR = $30.000 \times 6,91\% = 2.073$ euro

Rivalutazione = $2.073 \times [(1,5\% + (2\% \times 75\%)) \times (1-0,17)] = 51,62$ euro

Totale TFR accantonato = $2.073 + 2.073 + 51,62 = 4.197,62$ euro

Puoi scegliere di:

- destinare in via definitiva a una forma pensionistica complementare le quote del tuo TFR ancora da maturare;
- lasciare il tuo TFR presso il datore di lavoro.

Puoi decidere anche in un secondo momento di destinare alla previdenza complementare il tuo TFR futuro; quello maturato fino a quel momento resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro;

- se non esprimi alcuna scelta in modo esplicito, il tuo TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione (negoziale, aperto o preesistente) previsto dal tuo contratto di lavoro ovvero, se il contratto individua più fondi, in quello al quale è iscritto il maggior numero di dipendenti della tua azienda (cosiddetto “conferimento tacito”); se non c'è un fondo di riferimento, il tuo TFR viene versato a Fondinps, la forma pensionistica complementare appositamente costituita presso l'INPS.

Anche se sei già da diversi anni un lavoratore dipendente del settore privato e hai mantenuto il tuo TFR in azienda, puoi in ogni momento decidere di destinare alla previdenza complementare le quote di TFR che maturi successivamente alla scelta. Se sei un dipendente pubblico al quale si applica il regime del TFR puoi scegliere di destinare il TFR alla previdenza complementare solo se esiste un fondo pensione di riferimento per la tua categoria.

La Legge di stabilità per il 2015 ha introdotto una ulteriore possibilità:

- se sei un lavoratore dipendente del settore privato, con un'anzianità lavorativa di almeno sei mesi presso la stessa azienda, puoi farti liquidare mensilmente in busta paga le quote di TFR maturando. L'opzione è temporanea e vale per il periodo marzo 2015 - giugno 2018. In questo arco di tempo puoi compiere la scelta in qualsiasi momento, ma una volta attuata è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

Puoi compiere questa scelta anche se hai già deciso di destinare il TFR alla previdenza complementare. Tieni presente tuttavia che la liquidazione del TFR in busta paga riduce le risorse accantonabili per il pensionamento e comporta la perdita dei vantaggi fiscali propri della previdenza complementare, andando a confluire nel tuo reddito soggetto alla tassazione IRPEF.

DA RICORDARE

Chiedi informazioni al tuo datore di lavoro in merito a tempi e modi con cui scegliere cosa fare del tuo TFR

PER SAPERNE DI PIÙ

I Fondi pensione nel pubblico impiego



DA RICORDARE

Poni attenzione ai costi applicati dalla forma pensionistica scelta

La scelta della forma pensionistica a cui aderire

Una volta decisa l'adesione, il passo successivo consiste nella scelta della forma pensionistica alla quale versare i tuoi contributi. Le più importanti valutazioni da fare sono:

- se sei un lavoratore dipendente, verifica che il tuo contratto di lavoro preveda la possibilità di iscriverti a un fondo pensione (negoziale, aperto o preesistente) di riferimento. In questo caso, al tuo contributo e al tuo TFR si aggiunge anche il contributo del tuo datore di lavoro; ciò ti consentirà, a parità di altre condizioni, di ottenere una pensione complementare più alta. **(Vedi scheda esemplificativa nella pagina a fronte)***
- verifica i costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari, perché essi riducono l'ammontare dei risparmi che hai destinato alla previdenza complementare e, quindi, la tua futura pensione.

Ad esempio, se contribuisce per 35 anni a una forma pensionistica complementare e paghi costi superiori dell'1% rispetto a quelli che pagheresti aderendo a un'altra forma pensionistica otterrai, a parità di altre condizioni, una pensione complementare di circa il 16% più bassa.

- verifica, inoltre, quali sono le proposte di investimento dei contributi, i connessi rischi finanziari, se vengono prestate garanzie e quali tipi di prestazioni, anche aggiuntive rispetto alla pensione, puoi ottenere.

scheda

Un esempio del vantaggio rappresentato dal contributo del datore di lavoro



Il **signor Bianchi** è un lavoratore dipendente che aderisce alla previdenza complementare. Il suo reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro.

Nel primo anno egli versa un contributo individuale pari all'1,5% della sua retribuzione lorda (450 euro), la quota del TFR maturando pari al 6,91% della sua retribuzione lorda (2.073 euro) e riceve dal suo datore di lavoro un contributo pari all'1,5% della sua retribuzione lorda (450 euro). L'ammontare del versamento totale è quindi pari a 2.973 euro.



Il **signor Rossi** è un lavoratore dipendente che percepisce lo stesso reddito annuo lordo del signor Bianchi e aderisce alla previdenza complementare senza ricevere il contributo del datore di lavoro. Il suo versamento totale nel primo anno è quindi pari a 2.523 euro.

Ipotizzando un rendimento reale (cioè al netto dell'inflazione) del 2% annuo, un costo di gestione in percentuale del patrimonio della forma pensionistica pari all'1% una crescita reale della retribuzione annua dell'1%, un tasso di inflazione annuo del 2%, 37 anni di contribuzione e l'applicazione delle attuali tavole demografiche, l'ammontare della prima rata annua di pensione complementare che il signor Bianchi riceverà, a 67 anni di età, sarà di circa 6.600 euro in termini reali e al lordo delle tasse.



Per il **signor Rossi** l'ammontare della prima rata annua di pensione complementare che riceverà a 67 anni sarà di circa 5.600 euro in termini reali e al lordo delle tasse.



Il signor Bianchi, quindi, usufruendo del contributo del datore di lavoro, riceve, rispetto al signor Rossi, una pensione complementare più alta di circa 1.000 euro l'anno (cioè il 17%).



scheda

L'indicatore sintetico dei costi (ISC)

L'Indicatore sintetico dei costi (ISC) misura quanto incidono annualmente tutti i costi che sostieni aderendo a una forma pensionistica complementare in percentuale sulla tua posizione individuale. Il calcolo è effettuato sulla base di diverse ipotesi, quali: l'ammontare dei versamenti, i rendimenti e la permanenza nella forma pensionistica complementare. In particolare, l'ISC:

- esprime in un unico numero l'incidenza di tutti i costi sulla tua posizione individuale (ad esempio, costi una tantum al momento dell'adesione, costi di gestione amministrativa, costi di gestione finanziaria);
- consente di confrontare agevolmente i costi delle diverse forme pensionistiche complementari;
- è facilmente consultabile visitando il sito web della COVIP (www.covip.it) nel quale trovi indicati gli ISC di tutte le forme pensionistiche complementari.

La tabella che segue illustra l'ISC che in media viene applicato dalle singole tipologie di forma pensionistica complementare ipotizzando diversi periodi di partecipazione.

Forme pensionistiche complementari.

Indicatore sintetico dei costi.

(dati di fine 2013; valori percentuali)

	Indicatore sintetico dei costi (ISC)			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Fondi pensione negoziali	0,9	0,5	0,4	0,2
Minimo	0,4	0,2	0,1	0,1
Massimo	2,6	1,2	0,7	0,5
Fondi pensione aperti	2,1	1,4	1,2	1,1
Minimo	0,6	0,6	0,6	0,6
Massimo	4,5	2,8	2,2	1,7
PIP	3,5	2,3	1,8	1,5
Minimo	0,9	0,9	0,9	0,7
Massimo	5,4	3,8	3,0	2,5

Fonte: COVIP, Relazione per l'anno 2013.

Come puoi vedere dalla tabella, allungando la permanenza nella forma pensionistica complementare l'ISC si riduce poiché gli eventuali costi fissi si ripartiscono su una posizione individuale che nel tempo tende a crescere.

Per i fondi pensione negoziali l'ISC è dell'1,0% per periodi di partecipazione di due anni e scende allo 0,2% per periodi di partecipazione di 35 anni; per i fondi pensione aperti passa dal 2 all'1,1%; per i PIP dal 3,6 all'1,5%.

scheda

Un esempio dell'impatto dei costi sulla pensione complementare



Il **signor Bianchi** aderisce ad una forma pensionistica complementare versando un contributo annuo pari a 2.500 euro. L'ISC della forma pensionistica complementare alla quale è iscritto il signor Bianchi è pari allo 0,5% del patrimonio su 35 anni di partecipazione.



Il **signor Rossi** aderisce ad un'altra forma di previdenza complementare versando lo stesso contributo annuo (2.500 euro). L'ISC della forma pensionistica complementare alla quale è iscritto il signor Rossi è pari all'1,5% del patrimonio su 35 anni di partecipazione.

Dopo 35 anni di contribuzione, quindi, ipotizzando che tutte le altre condizioni - in particolare i rendimenti medi lordi delle due forme pensionistiche complementari - siano uguali, il signor Bianchi riceve nel primo anno una pensione complementare al lordo delle tasse di circa 5.100 euro in termini reali; il signor Rossi, invece, ottiene una pensione complementare di circa 4.400 euro in termini reali.



Per effetto dei minori costi sostenuti, la pensione complementare ricevuta dal signor Bianchi è di circa 700 euro l'anno più alta di quella ricevuta dal signor Rossi (cioè il 16%).

PER SAPERNE DI PIÙ

Consulta l'elenco dell'ISC delle forme pensionistiche complementari visitando il sito web della COVIP www.covip.it

DA RICORDARE

Presta attenzione alla Scheda sintetica, contenuta nella Nota informativa. In essa trovi un riepilogo delle informazioni essenziali per comprendere le caratteristiche della forma pensionistica complementare.

Quali sono i documenti a tua disposizione prima dell'adesione

Prima di aderire, le forme pensionistiche complementari ti mettono a disposizione alcuni documenti:



la **Nota informativa**, nella quale vengono spiegate le principali caratteristiche della forma pensionistica complementare (ad esempio, modalità di contribuzione, proposte di investimento, costi, rendimenti ottenuti negli anni passati) e le condizioni di partecipazione.



il **Progetto esemplificativo standardizzato**, rappresenta una stima della pensione complementare che riceverai al momento del pensionamento calcolata secondo alcune ipotesi relative all'ammontare dei contributi versati, alla durata della partecipazione alla forma pensionistica e ai rendimenti.



lo **Statuto**, se si tratta di un fondo pensione negoziale o di un fondo pensione preesistente; il **Regolamento**, se si tratta di un fondo pensione aperto e il Regolamento e le Condizioni generali di contratto se si tratta di un piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (PIP).

Questi documenti definiscono le caratteristiche della forma pensionistica complementare e le condizioni che regolano il tuo rapporto di partecipazione.

La Nota informativa, il Progetto esemplificativo standardizzato, lo Statuto/Regolamento, insieme a ogni altra informazione che ti può essere utile, sono **consultabili sui siti web** delle forme pensionistiche complementari. Essi possono essere richiesti direttamente anche in formato cartaceo.

Acquisite tutte le informazioni utili, se decidi di aderire, sottoscrivi il modulo di adesione contenuto nella Nota informativa.

PER SAPERNE DI PIÙ

La Guida alla Nota informativa
La Guida al Progetto
esemplificativo



DA RICORDARE

Puoi contribuire anche con il solo TFR, ma in questo caso rinunci al contributo del datore di lavoro

Come contribuire

Se sei un **lavoratore dipendente e scegli una forma pensionistica complementare ad adesione collettiva**, la tua contribuzione è formata da:

- il tuo contributo, la cui entità è stabilita dagli accordi collettivi. Tuttavia, se lo desideri, puoi versare anche un importo maggiore;
- la quota di TFR futuro, cioè quello che maturi dal momento in cui aderisci alla forma pensionistica
- il contributo del tuo datore di lavoro. Se ti sei iscritto alla previdenza complementare secondo il meccanismo del **conferimento tacito** del TFR, puoi decidere di aggiungere al TFR un tuo contributo e quello eventuale del datore di lavoro.

Se sei un **lavoratore dipendente e scegli una forma pensionistica complementare ad adesione individuale**, la tua contribuzione è formata da:

- il tuo contributo;
- la quota di TFR futuro, cioè quello che maturi dal momento in cui aderisci alla forma pensionistica.

Se sei un **lavoratore autonomo** il versamento è esclusivamente costituito dal tuo contributo.

Quali sono le scelte di investimento possibili

Le forme pensionistiche complementari ti offrono diverse alternative per investire i tuoi contributi, chiamate opzioni di investimento (o anche comparti o linee di investimento).

Le opzioni di investimento si differenziano in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e in linea di massima sono riconducibili alle seguenti categorie:



azionarie, che investono solo o principalmente in azioni;



obbligazionarie, che investono solo o principalmente in obbligazioni;



bilanciate, che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale;



garantite che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi (ad esempio, al momento del pensionamento).

È importante che tu conosca la categoria dell'opzione di investimento che scegli perché a questa corrisponde uno specifico profilo di rischio e rendimento. Ad esempio, se scegli un'opzione di investimento azionaria puoi aspettarti rendimenti più elevati rispetto a un investimento obbligazionario, anche se con rischi maggiori legati a possibili andamenti negativi dei mercati finanziari.



DA RICORDARE

La scelta dell'opzione di investimento dipende dalle tue caratteristiche e propensioni personali. Un elemento che devi tenere nella giusta considerazione è l'età

PER SAPERNE DI PIÙ

Consulta l'elenco dei rendimenti e l'elenco dell'ISC delle forme pensionistiche complementari visitando il sito web della COVIP www.covip.it

Se sei lontano dalla pensione scegliere opzioni di investimento più rischiose significa avere maggiori opportunità di rendimento nel lungo periodo. Se invece sei prossimo alla pensione la scelta di un'opzione di investimento a basso rischio può consentirti di salvaguardare meglio il tuo investimento da possibili andamenti negativi dei mercati finanziari.

La scelta che hai effettuato al momento dell'adesione riguardo all'opzione di investimento non è vincolante: nel tempo, puoi modificare il percorso scelto passando da una linea a un'altra.

Come vengono gestiti gli investimenti

Nell'investire i tuoi contributi le forme pensionistiche complementari devono rispettare regole di prudenza, definite dalla legge, che tengono conto della finalità previdenziale e non speculativa dell'investimento. Ad esempio, gli investimenti devono essere adeguatamente diversificati e sono previsti limiti quantitativi all'acquisto di determinati strumenti finanziari ritenuti più rischiosi.

Nei Fondi pensione negoziali, la gestione degli investimenti è affidata a operatori professionali (banca, SGR, SIM, impresa di assicurazione) sulla base di una convenzione nella quale sono definiti i criteri a cui tali operatori si devono attenere.

Nei Fondi pensione aperti e nei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP), gli investimenti sono gestiti direttamente dalla società (banca, SGR, SIM, impresa di assicurazione) che ha istituito il Fondo o il PIP. Le risorse dei Fondi pensione aperti e dei PIP costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello della società. Ciò significa che in caso di crisi della società il tuo risparmio previdenziale non viene intaccato, essendo destinato esclusivamente al pagamento della tua pensione.

I Fondi pensione preesistenti affidano la gestione delle proprie risorse finanziarie a operatori professionali oppure possono gestirle direttamente.

Le risorse affidate in gestione sono depositate presso una banca autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere questa attività, la cosiddetta banca depositaria, che ha il compito di verificare che le operazioni effettuate dal gestore siano conformi alla legge e a quanto stabilito nello Statuto o nel Regolamento della forma pensionistica complementare.

PER SAPERNE DI PIÙ

- I Fondi pensione negoziali
- I Fondi pensione aperti
- I Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP)
- I Fondi pensione preesistenti



DA RICORDARE

È importante controllare l'andamento del tuo investimento previdenziale

PER SAPERNE DI PIÙ

Consulta l'elenco dei rendimenti e l'elenco dell'ISC delle forme pensionistiche complementari visitando il sito web della COVIP www.covip.it

Come controllare il tuo piano previdenziale

Durante il periodo di adesione, la forma pensionistica complementare ha l'obbligo di inviarti con cadenza annuale, eventualmente anche a mezzo posta elettronica, la **Comunicazione periodica** con le informazioni più importanti sul tuo investimento previdenziale, ad esempio l'ammontare della tua posizione individuale, i contributi versati nel corso dell'anno, i rendimenti conseguiti e i costi effettivamente sostenuti.

Insieme alla **Comunicazione periodica** ricevi anche il **Progetto esemplificativo personalizzato**, che consente di stimare la tua pensione complementare calcolata in base ai tuoi dati anagrafici, alla posizione individuale maturata, alla tua dinamica retributiva e alle opzioni di investimento che hai scelto.

Le informazioni che ricevi ti consentono di controllare tempo per tempo la regolarità dei versamenti effettuati e l'adeguatezza del percorso previdenziale che hai scelto. Nel caso tu lo ritenga opportuno, puoi modificare alcune scelte che hai compiuto, ad esempio aumentando i contributi o cambiando l'opzione di investimento.

Quando e come spostarti a un'altra forma pensionistica complementare

Dopo due anni di adesione puoi chiedere, per qualsiasi motivo, il trasferimento della posizione maturata presso un'altra forma pensionistica complementare.

Il trasferimento è un tuo diritto e non può essere ostacolato né possono esservi limiti al suo esercizio.

Se hai aderito su base collettiva e cambi lavoro puoi trasferirti alla nuova forma pensionistica complementare di riferimento.

Il trasferimento ti consente di proseguire il tuo percorso previdenziale senza interruzioni: la tua anzianità nel sistema della previdenza complementare inizia da quando hai aderito la prima volta.

In linea generale, la possibilità del cambiamento non dovrebbe rappresentare una scelta da compiere frequentemente. Questo perché le valutazioni sul buon operato di ogni forma pensionistica devono essere effettuate su orizzonti temporali ampi, più adatti a una prospettiva di lungo periodo tipica della previdenza complementare.

DA RICORDARE

Se hai diritto al contributo del datore di lavoro, verifica se spostandoti a un'altra forma pensionistica complementare potrai continuare a usufruirne

PER SAPERNE DI PIÙ

- I Fondi pensione negoziali
- I Fondi pensione aperti
- I Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP)
- I Fondi pensione preesistenti



DA RICORDARE

La rendita, distribuendo nel tempo il risparmio accumulato, ti consente di regolare meglio le spese in relazione ai bisogni

Quali prestazioni puoi ottenere

Al momento in cui raggiungi i requisiti per la pensione obbligatoria, e a condizione che tu possa far valere almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, puoi trasformare la tua posizione individuale in rendita. La rendita costituisce la tua pensione complementare.

La pensione complementare ti verrà pagata dall'impresa di assicurazione con cui la forma pensionistica è convenzionata; puoi comunque scegliere di trasferirti presso un'altra forma pensionistica complementare se l'impresa di assicurazione con la quale tale forma pensionistica è convenzionata applica condizioni economiche per te più vantaggiose. I fondi pensione negoziali e preesistenti, in presenza di determinati requisiti fissati dalla legge, possono pagare direttamente la pensione complementare.

La pensione complementare può essere reversibile sia al tuo coniuge sia a un'altra persona che hai designato.

Al momento in cui vai in pensione puoi anche scegliere la liquidazione della tua posizione individuale in un'unica soluzione fino a un massimo del 50% del capitale accumulato. Questa decisione può consentirti di soddisfare altre importanti necessità che possono essersi manifestate al momento del pensionamento. È importante, quindi, che tu valuti con attenzione quale scelta compiere.

La rendita ti consente di integrare la pensione obbligatoria e migliorare la tua condizione di pensionato. La liquidazione in un'unica soluzione con il passare del tempo può esporti al rischio di non disporre del denaro sufficiente per affrontare con serenità l'età anziana.

Durante la fase di contribuzione puoi anche prelevare una somma a titolo di **anticipazione** o di **riscatto** in relazione a determinate situazioni previste dalla legge e dal tuo fondo pensione.

Tieni presente che la somma che prelevi va a ridurre la tua posizione individuale e, quindi, ciò di cui potrai disporre al momento del pensionamento.

PER SAPERNE DI PIÙ

La rendita
Le anticipazioni
I riscatti

Quali sono i vantaggi fiscali

Aderendo alla previdenza complementare benefici di una tassazione favorevole:

- **contribuzione:** puoi dedurre dal tuo reddito complessivo i contributi che hai versato, fino al limite di 5.164,57 euro all'anno. Tale importo comprende l'eventuale contributo del tuo datore di lavoro e i versamenti che puoi aver effettuato a favore dei soggetti fiscalmente a tuo carico; è esclusa la quota del TFR. L'agevolazione fa diminuire l'imposta che devi pagare in base al reddito.

scheda

Un esempio di vantaggio fiscale sui contributi



Il signor Rossi è un lavoratore dipendente che non aderisce alla previdenza complementare; nell'ipotesi in cui il suo reddito annuo lordo sia di 30.000 euro, la tassazione sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti è pari a 7.720 euro.



Il signor Bianchi è un lavoratore dipendente con lo stesso reddito annuo lordo che aderisce a una forma pensionistica complementare versando un contributo pari al 4% del reddito e cioè 1.200 euro.

Il signor Bianchi deduce l'importo del suo versamento dal reddito imponibile, che risulta quindi pari a 28.800 euro. La tassazione sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti è pari a 7.264 euro.

Il signor Bianchi aderendo alla previdenza complementare ha beneficiato in quell'anno di una riduzione del carico fiscale di 456 euro.

- **rendimenti:** sono tassati al 20% rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario (Legge di stabilità 2015). La tassazione dei redditi di alcuni titoli detenuti dalle forme pensionistiche complementari, come ad esempio i titoli di Stato, è comunque fissata al 12,5%.
- **pagamento della pensione complementare:** la tassazione è particolarmente favorevole. L'aliquota si riduce al crescere degli anni di partecipazione alla previdenza complementare. In particolare, per i primi 15 anni l'aliquota è pari al 15%; dal sedicesimo anno si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione, fino al limite massimo di 6 punti percentuali. Con almeno 35 anni di partecipazione l'aliquota scende quindi al 9%.

Non tutta la rendita che ti viene pagata è tassata, ma soltanto quella parte corrispondente ai contributi che hai dedotto durante il periodo di partecipazione.

scheda

Un esempio di come viene tassata la pensione complementare

Il signor Bianchi è un lavoratore dipendente che ha partecipato a una forma pensionistica complementare contribuendo per 35 anni.

Al momento del pensionamento riceve una pensione complementare per il primo anno pari a 7.000 euro. Si ipotizza che di questi 7.000 euro, 4.900 sono la parte imputabile ai contributi versati, per i quali il Signor Bianchi ha usufruito della deducibilità fiscale, mentre 2.100 sono il frutto dei rendimenti conseguiti durante gli anni di partecipazione.

Per effetto del sistema di tassazione, al Signor Bianchi viene applicata l'aliquota agevolata del 9% sulla parte della pensione complementare corrispondente ai contributi dedotti e cioè 4.900 euro.



Il Signor Bianchi riceve in quell'anno una pensione complementare al netto delle tasse pari a 6.559 euro $[7.000 - (4.900 \times 9\%)]$.

DA RICORDARE

- Il TFR versato alla previdenza complementare concorre a formare la pensione complementare e quindi è tassato con le stesse aliquote agevolate.
- Se il TFR viene lasciato in azienda, sulla rivalutazione annua si applica l'imposta sostitutiva del 17%; sulle somme liquidate si applica la tassazione separata in base all'aliquota media IRPEF a cui è soggetto il lavoratore.
- Sulle somme di TFR erogate in busta paga si applica la tassazione in base all'aliquota ordinaria IRPEF.



Chi vigila sulle forme pensionistiche complementari

Il sistema della previdenza complementare si fonda su un insieme di regole finalizzate alla tutela del risparmio previdenziale.

Per assicurarne il buon funzionamento il legislatore ha istituito una specifica Autorità di vigilanza: la COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione – con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari a tutela degli iscritti e dei beneficiari.

La COVIP può, inoltre, formulare proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare; cura anche la raccolta e la diffusione delle informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali e del settore.

La COVIP è inserita negli organismi internazionali (Unione Europea e OCSE) nei quali operano le Autorità dei paesi membri relativamente ai temi della previdenza complementare.

Se hai necessità di ricevere informazioni e chiarimenti sulla normativa puoi visitare il sito web istituzionale www.covip.it e contattare anche per *e-mail* l'Ufficio Relazioni con il Pubblico all'indirizzo urp@covip.it.

Cosa fare se qualcosa non va

Se durante la tua adesione hai modo di riscontrare irregolarità o anomalie che riguardano la forma pensionistica complementare alla quali sei iscritto, ti puoi rivolgere in primo luogo alla forma stessa, che è tenuta a rispondere alla tua richiesta in modo chiaro, tempestivo ed efficace.

Se la forma pensionistica non ti ha fornito una risposta o lo ha fatto in modo insoddisfacente, puoi inviare un esposto alla COVIP che valuta la fondatezza e la rilevanza dei fatti che hai segnalato, considerando gli effetti negativi che possono derivarne per gli iscritti alla forma pensionistica e le possibili ricadute sul buon funzionamento del sistema della previdenza complementare. Una volta effettuati i necessari approfondimenti, la COVIP valuterà l'adozione delle iniziative più opportune nei confronti della forma pensionistica complementare interessata.

PER SAPERNE DI PIÙ

Guida pratica alla
trasmissione degli esposti
(www.covip.it - Area divulgativa)



Questa Guida è aggiornata a **marzo 2015**

PER SAPERNE DI PIÙ



- 1 L'evoluzione del sistema pensionistico in Italia
- 2 I Fondi pensione nel pubblico impiego
- 3 I Fondi pensione negoziali
- 4 I Fondi pensione aperti
- 5 I Piani individuali pensionistici
- 6 I Fondi pensione preesistenti

Le schede tematiche pubblicate nelle pagine seguenti fanno parte di una serie di approfondimenti chiamati “Per saperne di più” che sono pubblicati nel sito della **COVIP**
www.covip.it
Area divulgativa

COVIP
Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione

L'evoluzione del sistema pensionistico in Italia

Per saperne di più

1



Nel corso degli ultimi trent'anni il sistema previdenziale italiano è stato interessato da riforme strutturali finalizzate:

- al progressivo controllo della spesa pubblica per pensioni, che stava assumendo dimensioni elevate rispetto al Prodotto Interno Lordo (PIL);
- all'istituzione di un sistema di previdenza complementare che si affiancasse a quello pubblico.

Per comprendere la portata di queste riforme, è importante riassumere - sia pure brevemente - le tappe più importanti dell'evoluzione del sistema pensionistico nel nostro Paese.

Durante gli anni '70, come la maggior parte dei Paesi occidentali, l'Italia è stata interessata da un forte rallentamento dell'economia, determinato principalmente dalla crisi petrolifera del periodo 1973-1976 che sconvolse il quadro economico del Paese. Lo Stato ha dovuto affrontare una maggiore spesa a sostegno di coloro che non riuscivano a trovare un'occupazione e delle imprese, anch'esse in crisi; ciò ha contribuito a generare una situazione difficile per la finanza pubblica, determinata dal forte aumento del debito pubblico.

Nel corso degli anni '80, in gran parte dei Paesi industrializzati è maturata la consapevolezza riguardo alla necessità di provvedere al riequilibrio dei conti pubblici attraverso il ridimensionamento della spesa corrente. In Italia, soltanto alla fine del decennio è stata realizzata una manovra di correzione dei di-

savanzi di bilancio basata sull'inasprimento della pressione fiscale.

A partire dagli anni '90, sono state avviate riforme strutturali che hanno riguardato anche il settore pensionistico.

Nel nostro Paese, il sistema pensionistico pubblico è strutturato secondo il criterio della ripartizione. Ciò significa che i contributi che i lavoratori e le aziende versano agli enti di previdenza vengono utilizzati per pagare le pensioni di coloro che hanno lasciato l'attività lavorativa. Per far fronte al pagamento delle pensioni future, dunque, non è previsto alcun accumulo di riserve.

È evidente che in un sistema così organizzato, il flusso delle entrate (rappresentato dai contributi) deve essere in equilibrio con l'ammontare delle uscite (le pensioni pagate).

In Italia il progressivo aumento della vita media della popolazione ha fatto sì che si debbano pagare le pensioni per un tempo più lungo; inoltre il rallentamento della crescita economica ha frenato le entrate contributive. Per far fronte a questa situazione, sono state attuate una serie di riforme tutte orientate a riportare sotto controllo la spesa pensionistica.

È cambiato il sistema di rivalutazione delle pensioni in pagamento, non più collegato anche alla dinamica dei salari reali (cioè al netto dell'aumento dei prezzi al consumo) ma soltanto all'andamento dell'inflazione; sono stati

ritoccati i requisiti minimi per ottenere la pensione sia con riguardo all'età anagrafica sia all'anzianità contributiva; sono state poste le basi per la creazione di un sistema di Fondi pensione complementari, per permettere ai lavoratori di ottenere una pensione complessiva più adeguata ai loro bisogni in età anziana e, nel contempo, di diversificare i rischi di esposizione del complessivo sistema pensionistico a *shock* di varia natura.

In ordine cronologico, ecco le principali novità introdotte in Italia dalle riforme del sistema pensionistico pubblico e contemporaneamente l'evoluzione della previdenza complementare:

- **fino a dicembre del 1992** il lavoratore iscritto all'INPS riceveva una pensione il cui importo era collegato alla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro. Con una rivalutazione media del 2% per ogni anno di contribuzione, per 40 anni di versamenti, veniva erogata una pensione che corrispondeva a circa l'80% della retribuzione percepita nell'ultimo periodo di attività lavorativa. Inoltre, la pensione in pagamento veniva rivalutata negli anni successivi tenendo conto di due elementi fondamentali: l'aumento dei prezzi e l'innalzamento dei salari reali.

In questa fase esperienze di previdenza complementare sono presenti solo nelle banche e in alcune aziende con appositi Fondi pensione creati per i soli dipendenti delle aziende stesse;

- **con la riforma Amato del 1992 (decreto legislativo n. 503/1992)**, lo scenario cambia: si innalza l'età per la pensione di vecchiaia e si estende gradualmente, fino all'intera vita lavorativa, il periodo di contribuzione valido per il calcolo della pen-

sione; le retribuzioni prese a riferimento per determinare l'importo della pensione vengono rivalutate all'1%, che è una percentuale nettamente inferiore a quella applicata prima della riforma; la rivalutazione automatica delle pensioni in pagamento viene limitata alla dinamica dei prezzi (e non anche a quella dei salari reali). La riforma Amato ha dato il via a un processo di armonizzazione delle regole tra i diversi regimi previdenziali, ma di fatto ha anche determinato una riduzione del grado di copertura pensionistica rispetto all'ultimo stipendio percepito.

Da qui la necessità di introdurre una disciplina organica della previdenza complementare con l'istituzione dei Fondi pensione ad adesione collettiva negoziali e aperti (decreto legislativo n. 124/1993);

- **con la riforma Dini del 1995 (legge 335/1995)** dal sistema retributivo si è passati a quello contributivo. La differenza tra i due sistemi è sostanziale:
 - nel sistema *retributivo* la pensione corrisponde a una percentuale dello stipendio del lavoratore: essa dipende, dall'anzianità contributiva e dalle retribuzioni, in particolare quelle percepite nell'ultimo periodo della vita lavorativa, che tendenzialmente sono le più favorevoli;
 - nel sistema *contributivo*, invece, l'importo della pensione dipende dall'ammontare dei contributi versati dal lavoratore nell'arco della vita lavorativa.

Il passaggio dall'uno all'altro sistema di calcolo è avvenuto in modo graduale, distinguendo i lavoratori in base all'anzianità contributiva. Si sono così create tre diverse situazioni: i lavoratori con almeno 18 anni di



1



L'evoluzione del sistema pensionistico in Italia

anzianità contributiva a fine 1995 hanno mantenuto il sistema retributivo; ai lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, alla stessa data, è stato attribuito il sistema misto, cioè retributivo fino al 1995 e contributivo per gli anni successivi; ai neoassunti dopo il 1995 viene applicato il sistema di calcolo contributivo (metodo contributivo pro rata).

Quest'ultimo criterio di calcolo comporta una consistente diminuzione del rapporto tra la prima rata di pensione e l'ultimo stipendio percepito (cosiddetto tasso di sostituzione): per i lavoratori dipendenti con 35 anni di contributi, la pensione corrisponde a circa il 50-60% dell'ultimo stipendio (per gli autonomi si ha un valore assai inferiore) e si rivaluta unicamente in base al tasso d'inflazione;

- **con il decreto legislativo n. 47/2000** viene migliorato il trattamento fiscale per coloro che aderiscono a un Fondo pensione e sono previste nuove opportunità per chi desidera aderire in forma individuale alla previdenza complementare attraverso l'iscrizione a un Fondo pensione aperto o a un Piano individuale pensionistico (cosiddetto PIP);
- **con la riforma Maroni del 2004 (legge delega n. 243/2004)** vengono stabiliti incentivi per chi rinvia la pensione di anzianità: chi sceglie il rinvio può beneficiare di un super bonus che consiste nel versamento in busta paga dei contributi previdenziali che sarebbero stati versati all'ente di previdenza (un importo pari a circa un terzo dello stipendio); aumenta l'età anagrafica per le pensioni di anzianità e quelle di vecchiaia; solo per le donne rimane la possibilità di andare in pensione di anzianità a 57 anni di età ma con forti tagli all'assegno pensionistico,

prevedendo il calcolo della pensione integralmente con il sistema contributivo. Vengono inoltre fissati i criteri di delega per un ampio disegno di riforma della previdenza complementare. Elementi cardine della delega sono: una migliore equiparazione tra le diverse forme pensionistiche complementari, il conferimento del TFR da parte dei lavoratori dipendenti alla previdenza complementare anche con modalità tacite, l'unitarietà e omogeneità della vigilanza sul settore attribuita alla COVIP;

- **con il decreto legislativo n. 252/2005**, viene data attuazione alla predetta legge delega sostituendo interamente il decreto legislativo n. 124/1993;
- **con la riforma Prodi del 2007 (legge n. 247/2007)**, si introducono le cosiddette "quote" per l'accesso alla pensione di anzianità, determinate dalla somma dell'età e degli anni lavorati: nel 2009 la quota da raggiungere è 95 (con almeno 59 anni di età), dal 2011 si passa a quota 96 (con almeno 60 anni di età), mentre dal 2013 si sale a 97 (con almeno 61 anni di età); si rende inoltre automatica e triennale la revisione dei coefficienti di calcolo della pensione obbligatoria in funzione della vita media calcolata su dati ISTAT;
- **con la legge n. 102/2009** vengono introdotte ulteriori innovazioni:
 - dal 1° gennaio 2010, l'età di pensionamento prevista per le lavoratrici del pubblico impiego aumenta progressivamente fino a raggiungere i 65 anni;
 - al 1° gennaio 2015, l'adeguamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento deve essere collegato all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT e validato dall'EUROSTAT;

- **con la manovra “Salva Italia” (legge n. 214/2011)**, varata dal governo Monti, il quadro previdenziale si rinnova ulteriormente. A partire dal 2012, quindi, cambiano:
 - il **sistema di calcolo** delle pensioni: il metodo contributivo “pro rata” si estende a tutti i lavoratori anche a quelli che, avendo maturato a dicembre '95 almeno 18 anni di contributi, potevano fruire del più favorevole sistema retributivo; il pro-rata si applica sui versamenti successivi al 31 dicembre 2011;
 - i requisiti anagrafici per **la pensione di vecchiaia**, ferma restando l'anzianità contributiva minima di 20 anni:
 - per le lavoratrici dipendenti del settore privato, l'età sale a 62 anni e sarà ulteriormente elevata a 63 e 6 mesi nel 2014, a 65 nel 2016 e a 66 a partire dal 2018;
 - per le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane e coltivatrici dirette) l'aumento dell'età è di tre anni e 6 mesi (si passa quindi da 60 a 63 anni e mezzo). La soglia sale ulteriormente a 64 e 6 mesi nel 2014, a 65 e 6 mesi nel 2016, fino a raggiungere i 66 anni da gennaio 2018;
 - i lavoratori del settore privato devono aver compiuto 66 anni di età.

Dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia si adeguerà in funzione dell'incremento della speranza di vita; l'adeguamento avverrà con periodicità biennale.

Chi ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 e, quindi, ha una pensione integralmente calcolata con il metodo contributivo, può ottenere la pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima di almeno 5 anni, a condizione che l'importo

della prestazione sia superiore a 1,5 volte l'assegno sociale. Si prescinde da questo importo minimo solo se l'interessato ha compiuto 70 anni di età.

- cambiano i requisiti contributivi per **la pensione anticipata** (ex pensione di anzianità): le donne del settore privato vanno in pensione, indipendentemente dall'età, con 41 anni e un mese di contributi, gli uomini con 42 anni e un mese, con ulteriori incrementi di un mese nel 2013 e nel 2014. Tali requisiti si innalzano di tre mesi per via dell'aumento dei parametri collegati al meccanismo della cosiddetta speranza di vita: dal 2013, quindi, l'anzianità contributiva minima passa a 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne. Se si va in pensione con un'età inferiore ai 62 anni, l'importo della prestazione viene ridotto del 2% per ogni anno di anticipo rispetto a tale limite anagrafico.

Chi ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996, la cui pensione quindi è integralmente calcolata con il metodo contributivo, può chiedere la pensione anticipata a 63 anni di età (nel 2012, poi adeguato agli incrementi della speranza di vita) e con almeno 20 anni di contributi effettivi. La prima rata di pensione però non può essere inferiore ad una soglia minima, che per il 2012 è pari a 2,8 volte l'assegno sociale (circa 1.200 euro mensili nel 2012).

Le nuove regole non valgono per tutti coloro che hanno maturato i requisiti (età e contributi) entro il 31 dicembre 2011, per i quali rimangono valide le vecchie norme.



I Fondi pensione nel pubblico impiego

Per saperne di più

2



I Fondi pensione destinati ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni dello Stato, il cui rapporto di lavoro è disciplinato tramite contrattazione collettiva, possono essere istituiti con contratti collettivi di comparto, oppure con contratti collettivi di ambito territoriale (solo nelle Regioni ad autonomia speciale che hanno competenza primaria in materia di trattamento giuridico/economico del personale degli enti e amministrazioni locali).

Per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il CONI.

La riforma della previdenza complementare, introdotta con il decreto legislativo n. 252/2005, non ha finora trovato applicazione per il settore del pubblico impiego a causa del mancato esercizio della delega prevista nella legge 243/2004. Il Decreto stesso ha previsto

che ai Fondi pensione rivolti ai dipendenti pubblici sia applicata la precedente normativa contenuta nel decreto legislativo n. 124/1993.

L'Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999, intervenuto tra l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori, definisce i criteri guida per istituire Fondi pensione. L'Accordo stabilisce che la contrattazione di comparto deve creare un numero limitato di Fondi pensione; ciò al fine di realizzare per ciascun Fondo pensione platee di potenziali aderenti sufficientemente ampie e consentire così di contenere i costi gestionali.

Allo stato attuale della normativa, i lavoratori del pubblico impiego:

- possono aderire ai Fondi pensione di riferimento conferendo il TFR maturando e beneficiando del contributo del datore di lavoro;
- possono aderire anche a forme pensionistiche individuali (Fondi pensione aperti e PIP) mediante una propria contribuzione volontaria, ma non possono devolvere alcuna quota di TFR e ricevere il contributo datoriale;
- non possono aderire in forma collettiva a Fondi pensione aperti.

La contrattazione integrativa di secondo livello (decentrata) non può istituire forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi pensione negoziali già previsti ed istituiti dalla contrattazione di categoria e di comparto.

Ecco cosa è importante sapere sui Fondi pensione nel pubblico impiego

→ L'adesione

La partecipazione è volontaria e avviene sulla base dei contratti collettivi di riferimento ed è consentita esclusivamente a coloro che appartengono alle categorie di lavoro a cui si applica il contratto o l'accordo istitutivo del Fondo di riferimento stipulato tra ARAN e organizzazioni sindacali. Non è previsto il meccanismo dell'adesione mediante conferimento tacito del TFR.

I dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 con la sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo pensione optano obbligatoriamente per il passaggio dal TFS (trattamento di fine servizio, buonuscita, indennità premio fine servizio o indennità di anzianità) al TFR (trattamento di fine rapporto). Questi lavoratori cosiddetti "optanti" potranno esercitare tale opzione entro il 31 dicembre 2015 (termine fissato in un recente accordo quadro ARAN -Sindacati).

I dipendenti pubblici a tempo determinato o assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 ai quali si applica già l'istituto del TFR, non devono pertanto esercitare alcuna opzione per iscriversi alla previdenza complementare.

Per i dipendenti pubblici continuano a valere i limiti alla portabilità della posizione individuale e del TFR da un fondo negoziale a una forma di previdenza individuale che non sono più in vigore per i dipendenti del settore privato.

→ La contribuzione

Durante la partecipazione al Fondo pensione il lavoratore vedrà confluire sulla propria posizione individuale costituita presso il Fondo

pensione a cui è iscritto le seguenti risorse reali:

- il contributo del datore di lavoro;
- il proprio contributo (è possibile integrare volontariamente il contributo minimo previsto);
- i rendimenti conseguiti con l'investimento dei contributi sui mercati finanziari.

L'ammontare dei contributi è determinato in riferimento alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR oppure su di una base più ridotta indicata dalla contrattazione collettiva. Per coloro che si iscrivono nel primo anno di vita del Fondo pensione, gli accordi istitutivi possono prevedere un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro (non superiore a quello ordinario) per dodici mesi; per coloro che si iscrivono nel secondo anno di attività, tale contribuzione aggiuntiva non può superare il 50% del contributo ordinario.

Su un altro conto di *natura figurativa* tenuto dall'INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) sono contabilizzati gli accantonamenti delle quote del TFR; esse non sono versate al Fondo pensione man mano che maturano ma sono accantonate figurativamente presso l'INPDAP, il quale, al termine del rapporto di lavoro, le conferisce al Fondo pensione.

In base all'Accordo quadro tra ARAN e sindacati le quote degli accantonamenti di TFR variano a seconda della data di assunzione dei lavoratori:

- per i lavoratori a tempo determinato e per quelli assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2001, viene destinato l'intero TFR che matura anno per anno (il 6,91% della retribuzione base di riferimento per il calcolo);

2



2




I Fondi pensione nel pubblico impiego

- per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000 e che hanno esercitato l'opzione, viene destinata una quota di TFR non superiore al 2% della retribuzione base di riferimento. Successivamente, la predetta quota potrà essere elevata dalle parti istitutive con apposito accordo contrattuale. Per i medesimi lavoratori optanti per il TFR, è previsto un ulteriore accantonamento figurativo pari all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini TFS; anche questa quota ha carattere di elemento figurativo e viene assimilata al TFR per quanto riguarda la tassazione.

Inizialmente le quote virtuali sono rivalutate sulla base della media ponderata dei risultati conseguiti da un gruppo di fondi pensione negoziali, individuati con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2005; quando il Fondo pensione raggiunge una struttura finanziaria consolidata, l'INPDAP applica invece il rendimento netto effettivo realizzato dal Fondo pensione stesso.

Schema di funzionamento della previdenza complementare per i dipendenti



2

→ **Gli investimenti**

Il Fondo pensione può proporre agli iscritti varie forme di investimento in analogia con gli altri Fondi pensione negoziali.

La gestione finanziaria delle risorse reali confluite al Fondo pensione (contributi dei lavoratori e del datore di lavoro) è affidata a operatori specializzati (banche, assicurazioni, società di investimento, società di gestione del risparmio) nel rispetto dei limiti e dei criteri fissati con il decreto ministeriale n. 703/1996; le risorse del Fondo sono depositate presso una banca distinta dal gestore: la “banca depositaria” che esegue le istruzioni del gestore e verifica che queste non siano contrarie alla legge o alle norme dello Statuto del Fondo pensione.

→ **I costi**

I costi che sono a carico dell'aderente nel corso della partecipazione sono descritti nei documenti informativi consegnati dal Fondo pensione al momento dell'adesione. Normalmente, sono costituiti da una quota di iscrizione una tantum all'atto dell'adesione e da una quota associativa annuale.

→ **Gli strumenti di informazione per gli iscritti**

Con la **Comunicazione periodica** agli iscritti, il Fondo pensione comunica entro il 31 marzo di ogni anno le informazioni sulla contribuzione, sull'andamento dell'investimento prescelto e, in generale, sulla posizione individuale dell'aderente.

Alla Comunicazione periodica, il Fondo pensione allega il cosiddetto **Progetto esemplificativo** personalizzato, che rappresenta una stima della pensione complementare.

→ **Le prestazioni**

La disciplina delle prestazioni pensionistiche erogate dai Fondi pensione per i dipendenti pubblici è quella prevista nel decreto legislativo n. 124/1993. Di conseguenza i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche complementari hanno attualmente regole di accesso alle prestazioni, ai riscatti, ai trasferimenti e alle anticipazioni diverse rispetto ai dipendenti privati.

Tali regole sono descritte di seguito:

- **prestazioni pensionistiche per vecchiaia:** possono essere corrisposte dopo almeno 5 anni di partecipazione al Fondo e in base al raggiungimento dei requisiti relativi all'età anagrafica prevista dal sistema pensionistico obbligatorio;
- **prestazioni pensionistiche per anzianità:** possono essere corrisposte dopo almeno 15 anni di partecipazione al Fondo pensione e con un'età anagrafica che non può essere inferiore di oltre 10 anni a quella prevista per la pensione di vecchiaia. Se le fonti istitutive lo prevedono, la liquidazione della prestazione può avvenire in forma di capitale per un importo comunque non superiore al 50% del montante maturato (salvo che l'importo annuo della pensione maturata sia inferiore all'assegno sociale) e il rimanente importo viene erogato sotto forma di rendita;
- **anticipazione** della posizione individuale, a esclusione di quanto maturato nel conto figurativo contabilizzato dall'INPDAP, può essere chiesta dall'iscritto anche per l'intero importo dopo almeno otto anni di partecipazione, per spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per



2



I Fondi pensione nel pubblico impiego

l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di altri interventi relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 449/1997, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso;

- **riscatto** della posizione individuale: è consentito quando vengono meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (cessazione del rapporto di lavoro) prima del raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal sistema pensionistico obbligatorio.

→ Il regime fiscale

Il trattamento fiscale, disciplinato dal decreto legislativo 47/2000, non è allineato a quello più favorevole previsto per il settore privato dal decreto legislativo 252/2005.

La tassazione dei contributi: i contributi versati al Fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile; l'importo deducibile non può superare quello che risulta essere il minore tra:

- il doppio del TFR conferito nell'anno al Fondo pensione;
- il 12% del reddito complessivo annuo;
- l'importo di 5.164,57 euro.

La tassazione dei rendimenti: non vi sono differenze rispetto a quanto previsto per i lavoratori del settore privato: i rendimenti sono tassati al 20% rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario (Legge di stabilità per il 2015). La tassazione dei redditi di alcuni titoli detenuti dalle forme pensionistiche complementari, come ad esempio i titoli di Stato, è comunque fissata al 12,50%.

La tassazione delle prestazioni: le prestazioni sono tassate per la parte che non è stata già sottoposta a prelievo fiscale durante l'adesione; sono cioè tassati solo i contributi dedotti e il TFR:

- Le **anticipazioni** sono soggette a tassazione separata con l'aliquota media degli ultimi 5 anni d'imposta; tale aliquota media non può comunque essere inferiore all'aliquota minima applicata sui redditi delle persone fisiche (attualmente pari al 23%);
- la prestazione pensionistica erogata in forma di **rendita** concorre a formare il reddito imponibile complessivo e sarà quindi assoggettata alla tassazione ordinaria Irpef;
- la prestazione pensionistica erogata in forma di **capitale** è soggetta a tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni a condizione che l'importo non superi un terzo del montante complessivamente maturato; lo stesso criterio si applica anche alle somme erogate a titolo di riscatto in caso di morte dell'iscritto, nonché in caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione che non dipenda dalla volontà dell'iscritto, a condizione che l'importo della rendita sia inferiore alla metà dell'assegno sociale.

→ I profili organizzativi

I Fondi pensione per i dipendenti pubblici sono enti distinti dai soggetti promotori; hanno una struttura organizzativa che prevede organi di amministrazione e di controllo rappresentativi dei soggetti istitutori, analoga a quella dei Fondi pensione negoziali. Le regole sulle competenze e le procedure per la designazione dei componenti degli organi collegiali dei fondi pensione di parte datoriale sono

state attualmente definite dal DPCM del 29 ottobre 2008. Esso stabilisce i criteri per l'individuazione dei componenti di parte datoriale negli organi dei Fondi pensione dei dipendenti pubblici con particolare riferimento ai primi organi collegiali, all'assemblea dei delegati, alla predisposizione delle liste dei candidati per l'elezione, da parte dell'assemblea, dei componenti del CDA e del collegio dei revisori.

→ **La Vigilanza di settore**

I Fondi pensione per i dipendenti pubblici sono iscritti all'Albo dei Fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP.

2



2



Le principali tappe normative della previdenza complementare per il pubblico impiego

- La possibilità di istituire i Fondi pensione per i pubblici dipendenti è stata prevista per la prima volta dalla **Legge delega 421/1992** e dal successivo **Decreto legislativo 124/1993** di attuazione della delega stessa, che ha rappresentato la prima normativa organica sulla previdenza complementare.
- La **Legge 335/1995**, di riforma del sistema di previdenza obbligatoria, ha previsto l'estensione dell'istituto del TFR ai pubblici dipendenti in linea con il processo di armonizzazione della disciplina del lavoro pubblico con quello privato. L'attuazione di tale cambiamento sarebbe dovuta avvenire secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva, i cui contenuti dovevano essere recepiti da un apposito DPCM avente la funzione di dettare norme esecutive per l'attuazione del passaggio.
- Prima dell'effettiva realizzazione di tali accordi, con la **Legge 449/1997** era stata introdotta la possibilità per i dipendenti pubblici in regime di TFS di optare per il TFR aderendo ad un fondo pensione complementare.
- La **Legge 448/1998** ha assegnato, per la prima volta, risorse effettive alla previdenza complementare.
- Il **DPCM del 20 dicembre del 1999**, successivamente modificato e integrato dal DPCM del 2 marzo 2001, ha recepito l'Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999 in materia di TFR e previdenza

complementare per i dipendenti pubblici, indicando, altresì, i criteri per la ripartizione degli stanziamenti pubblici per la previdenza complementare.

- La **Legge 243/2004** – legge delega di riforma del sistema previdenziale – ha poi previsto il riordino del sistema di previdenza complementare anche per il settore del pubblico impiego, tuttavia tale delega non è stata esercitata.
- Il **Decreto legislativo 252/2005** – che ha sostituito il Decreto lgs. 124/1993 – ha introdotto una nuova disciplina per la previdenza complementare stabilendo che per i fondi pensione istituiti per i lavoratori dipendenti pubblici si continui ad applicare la normativa prevista nel Decreto lgs. 124/1993.
- Il **Decreto Legge 78/2010**, convertito con modificazioni con la Legge 122/2010, ha previsto per il personale in regime di TFS che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e con riferimento alle anzianità successive a questa data, la prestazione è calcolata con il metodo di computo del TFR. Pertanto, a partire dal 2011 i dipendenti pubblici in regime di TFS si vedranno corrispondere la prestazione in due quote: la prima, riferita alle anzianità utili fino al 31 dicembre 2010, sarà calcolata con le regole di computo del TFS, mentre la seconda quota seguirà le regole dell'art. 2120 del codice civile. Resta ferma la possibilità per tali lavoratori di aderire a un fondo pensione rinunciando al TFS mediante la trasformazione in TFR; il termine per l'esercizio dell'opzione, che scadeva il 31 dicembre 2010, è stato prorogato al 31 dicembre 2015.

I Fondi pensione negoziali

I Fondi pensione negoziali sono forme pensionistiche complementari la cui origine, come suggerisce il termine “negoziali”, è di natura contrattuale.

Essi sono destinati a specifiche categorie di lavoratori:

- dipendenti privati che appartengono alla stessa categoria contrattuale, alla stessa impresa o gruppo di imprese, allo stesso territorio;
- dipendenti pubblici che appartengono a specifici comparti di contrattazione;
- soci lavoratori di cooperative;
- autonomi e liberi professionisti anche organizzati per aree professionali e territoriali.

I Fondi pensione negoziali sono enti *giuridicamente autonomi*, distinti dai soggetti promotori (lavoratori e datori di lavoro). La maggior parte dei Fondi pensione negoziali viene istituita a seguito di:

- contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- accordi tra i soci lavoratori di cooperative;
- accordi tra lavoratori autonomi e liberi professionisti promossi dai relativi sindacati o associazioni di categoria.

Anche le Regioni, con Legge regionale, possono istituire un Fondo pensione negoziale.

Per il settore dei liberi professionisti l'istituzione dei Fondi pensione negoziali può essere effettuata dalle Casse professionali purché attuino una gestione separata rispetto alle risorse destinate alla previdenza obbligatoria.

I Fondi pensione negoziali destinati ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni dello

Stato, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla contrattazione collettiva, possono essere istituiti con contratti collettivi di comparto o di ambito territoriale nelle Regioni ad autonomia speciale.

Questi fondi sono disciplinati dalla normativa contenuta nel decreto legislativo n. 124/1993 (per saperne di più leggi “**I Fondi pensione nel pubblico impiego**”).

L'attività del Fondo pensione è disciplinata dallo Statuto. Questo documento definisce gli elementi identificativi del Fondo (denominazione, istituzione e scopo, ambito dei destinatari), le caratteristiche (l'importo dei contributi, il metodo di calcolo delle prestazioni – a contribuzione definita – le politiche di investimento, le spese per la partecipazione struttura amministrativa), i rapporti con gli aderenti (modalità di adesione, le informazioni da fornire agli iscritti).

Ecco cosa è importante sapere sui Fondi pensione negoziali.

→ L'adesione

L'adesione a un Fondo pensione negoziale è volontaria. Ogni Fondo pensione è rivolto a determinate categorie di lavoratori (lavoratori di una data azienda o di un gruppo di aziende, ad esempio Enel, Telecom; o di un dato settore, ad esempio metalmeccanici, chimici; o appartenenti a una data categoria di liberi professionisti, ad esempio medici). Gli iscritti eleggono i propri rappresentanti nell'Assemblea dei delegati.

Al Fondo pensione di riferimento possono aderire anche i lavoratori assunti in prova e a

Per saperne di più

3



3



I Fondi pensione negoziali

tempo determinato ovvero assunti in base alle nuove tipologie contrattuali se previsto dall'accordo di adesione stipulato tra le parti (rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro) e dallo Statuto del Fondo.

Leggi la **Nota informativa** che contiene ulteriori informazioni sulle modalità con le quali procedere all'adesione nella sezione *Caratteristiche della forma pensionistica complementare - Altre informazioni*.

La **Scheda sintetica**, contenuta nella Nota informativa (sezione *Presentazione del fondo: Destinatari*), indica le categorie dei destinatari della forma pensionistica.

Il lavoratore può iscrivere anche i familiari a carico (i cosiddetti "fiscalmente a carico") se lo Statuto del Fondo lo prevede.

Al Fondo pensione negoziale il lavoratore può aderire anche in modo tacito: se non esprime alcuna scelta sulla destinazione del proprio trattamento di fine rapporto (TFR) nei termini previsti dalla legge, viene iscritto automaticamente alla forma pensionistica collettiva adottata dal contratto nazionale di lavoro o dall'accordo aziendale.

Trascorsi due anni dall'adesione, l'iscritto può chiedere il trasferimento della posizione maturata presso un'altra forma pensionistica complementare senza sostenere oneri. Prima di esercitare questa facoltà è opportuno verificare la possibilità di continuare a usufruire del contributo del datore di lavoro.

Nei riguardi dei dipendenti pubblici non si applica il meccanismo dell'adesione tacita (per saperne di più leggi "**I Fondi pensione nel pubblico impiego**").

→ La contribuzione

Per i lavoratori dipendenti la contribuzione viene stabilita in sede di contrattazione collettiva. Il lavoratore versa al Fondo pensione negoziale, per il tramite del datore di lavoro:

- le quote del TFR che maturano dopo l'adesione;
- il contributo a proprio carico, nella misura prevista dall'accordo contrattuale (ferma restando la possibilità di contribuire in misura superiore);
- il contributo del datore di lavoro, il cui importo è previsto dall'accordo contrattuale.

È possibile versare soltanto il TFR; in tal caso il datore di lavoro non ha l'obbligo di versare il proprio contributo. In caso di Fondo pensione negoziale destinato ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti la contribuzione riguarda unicamente l'iscritto.

Leggi la **Nota informativa** - sezione *"Caratteristiche della forma pensionistica complementare" - "Quanto e come si versa"* che contiene le informazioni circa l'entità della contribuzione, la periodicità dei versamenti. Altre informazioni sulla contribuzione e sul trattamento di fine rapporto (TFR) sono fornite nella Scheda sintetica, contenuta nella Nota Informativa.

Nei Fondi pensione negoziali rivolti ai dipendenti pubblici la contribuzione è formata dal contributo individuale e da quello del datore di lavoro nonché dalle quote "virtuali" di TFR (per saperne di più leggi "**I Fondi pensione nel pubblico impiego**").

→ Gli investimenti

Il Fondo pensione, al momento dell'adesione, propone agli iscritti uno o più comparti di investimento caratterizzati da diverse combi-

nazioni di strumenti finanziari e quindi di rischio/rendimento. La scelta non è definitiva; può essere modificata trascorso almeno un anno - o dalla adesione o dalla successiva variazione – secondo le modalità stabilite dal Fondo pensione.

La politica di investimento seguita da ciascun comparto viene sintetizzata nel “portafoglio benchmark” che definisce la percentuale del patrimonio da impiegare nelle varie forme di investimento; esso costituisce un parametro oggettivo di riferimento per la verifica dei risultati contenuti dalla gestione degli investimenti.

I comparti sono classificati nelle seguenti categorie:

- **azionari** (investono solo o principalmente in azioni);
- **bilanciati** (che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale);
- **obbligazionari** (che investono solo o principalmente in obbligazioni);
- **garantiti** (che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi, ad esempio, al momento del pensionamento).

I Fondi prevedono un comparto idoneo a raccogliere i flussi di TFR di coloro che hanno aderito al Fondo in forma cosiddetta “tacita”.

*Leggi la **Nota informativa** che riporta nella Scheda Sintetica le caratteristiche dei diversi comparti e i rendimenti ottenuti negli ultimi cinque anni (sezione Tavole di sintesi delle principali caratteristiche del fondo: Proposte di investimento e Rendimenti storici), la descrizione delle diverse opzioni di investimento e il comparto al quale viene destinato il TFR conferito in forma tacita.*

La Nota Informativa contiene informazioni di maggiore dettaglio che possono orien-

tare meglio l'aderente nella scelta da effettuare (sezioni Caratteristiche della forma pensionistica complementare - L'investimento e i rischi connessi; sezione Informazioni sull'andamento della gestione - Le politiche di investimento e la gestione dei rischi; Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento).

Il Fondo pensione negoziale non gestisce direttamente le risorse accumulate (contributi e relativi rendimenti) ma affida tale compito a operatori esterni specializzati (banche, assicurazioni, società di investimento, società di gestione del risparmio), nel rispetto dei limiti e dei criteri fissati con il DM Economia 703/1996, con i quali stipula apposite convenzioni. Nell'amministrare le risorse affidate, i gestori devono attenersi alle indicazioni di politica di investimento fissate dal Consiglio di amministrazione del Fondo pensione.

Le risorse finanziarie del Fondo pensione sono custodite presso una banca cosiddetta banca depositaria. Il gestore impartisce alla banca depositaria gli ordini di acquisto e vendita degli strumenti finanziari nei quali le risorse vengono investite e la banca verifica che tali indicazioni siano conformi alla legge o alle norme dello Statuto del Fondo pensione.

Anche la gestione finanziaria dei contributi dei lavoratori e del datore di lavoro dei Fondi pensione negoziali destinati ai dipendenti pubblici segue le stesse regole (per saperne di più leggi “**I Fondi pensione nel pubblico impiego**”).

➔ I costi

Nella fase di accumulo, l'iscritto annualmente sostiene costi per le attività di amministrazione, di gestione del patrimonio e ogni altra spesa necessaria al funzionamento del Fondo pensione. I costi non sono predeterminati ma

3



3



I Fondi pensione negoziali

sono quelli effettivamente sostenuti nell'anno e possono essere esattamente accerati al termine dell'anno stesso.

Dal momento che i costi si rifletteranno inevitabilmente sull'importo della pensione complementare è importante che l'iscritto esamini con attenzione l'Indicatore sintetico dei costi (ISC) – pubblicato sul sito web della COVIP – che fornisce una stima delle spese che gravano a vario titolo sull'aderente nella fase di accumulo. Consultando l'ISC l'aderente può confrontare i costi praticati dalle forme pensionistiche complementari. I costi applicati per il pagamento della rendita saranno quelli in vigore al momento del pensionamento dell'aderente e definiti nella convenzione stipulata dal Fondo pensione.

Leggi la **Nota informativa** e la **Scheda sintetica** (capitolo **Costi**).

→ Gli strumenti di informazione per gli iscritti

Ogni anno il Fondo pensione invia all'iscritto le informazioni sulla sua posizione individuale mediante la **Comunicazione periodica** che contiene tra l'altro informazioni sulla contribuzione e sull'andamento dell'investimento prescelto.

Con la Comunicazione periodica l'iscritto riceve anche il **Progetto esemplificativo personalizzato**, una stima della pensione complementare al momento del pensionamento.

→ Le prestazioni

Nel caso l'iscritto abbia partecipato alla previdenza complementare per almeno cinque anni, al termine dell'attività lavorativa può trasformare la sua posizione individuale in rendita.

L'iscritto può anche optare per la liquidazione in capitale della posizione individuale fino a un massimo del 50% del capitale accumulato. Nel caso che la conversione in rendita del 70% del montante accumulato risulti inferiore alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale la prestazione può essere erogata interamente in capitale.

Attualmente i Fondi pensione negoziali non effettuano direttamente il pagamento della rendita, ma si avvalgono di imprese di assicurazione con le quali stipulano apposite convenzioni. L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica può trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima se più favorevoli. La COVIP sta valutando l'opportunità di consentire in futuro, in presenza di specifici requisiti previsti dalla legge, il pagamento diretto della rendita.

Leggi la **Nota informativa** che contiene informazioni di maggiore dettaglio sulle prestazioni pensionistiche erogate nella sezione **Caratteristiche della forma pensionistica complementare – Le prestazioni pensionistiche**.

Nel corso della fase di accumulo e nei soli casi previsti dalla legge, l'iscritto può chiedere:

- **anticipazioni** sulla propria posizione individuale;
- il **riscatto** parziale o totale della posizione individuale.

Per riscattare la posizione individuale prima del pensionamento occorre che cessino i requisiti di partecipazione al Fondo pensione (oltre ai casi previsti dalla legge, il riscatto può avvenire anche a seguito di licenziamento o dimissioni, se previsto dallo Statuto del Fondo).

Leggi la **Nota informativa** - sezione *Caratteristiche della forma pensionistica complementare – Le prestazioni nella fase di accumulo* che contiene elementi di maggiore dettaglio sulle prestazioni durante la fase di accumulo.

La disciplina delle prestazioni pensionistiche erogate dai Fondi pensione per i dipendenti pubblici è quella prevista nel decreto legislativo n. 124/1993. Di conseguenza i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche complementari hanno attualmente regole di accesso alle prestazioni, ai riscatti, ai trasferimenti e alle anticipazioni diverse rispetto ai dipendenti privati (per saperne di più leggi **“I Fondi pensione nel pubblico impiego”**).

➔ I profili organizzativi

L'organizzazione interna (o *governance*) di un Fondo pensione negoziale è costituita da quattro organi: l'Assemblea dei delegati, il Consiglio di amministrazione (CdA), il Collegio dei sindaci e il Responsabile del Fondo pensione.

L'*Assemblea* è formata dai rappresentanti dei lavoratori e delle imprese, di regola in misura paritetica; nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, approva lo Statuto e le eventuali successive modifiche e approva il bilancio; delibera l'eventuale scioglimento del Fondo pensione.

Il *Consiglio di amministrazione* è eletto dall'Assemblea; amministra il Fondo pensione e ne decide la politica di investimento; seleziona il gestore, la banca depositaria, la compagnia di assicurazione per l'erogazione delle rendite; elegge il Presidente, che ha funzioni anche di rappresentanza legale del Fondo pensione stesso, nonché il Direttore generale

con funzioni attuative degli indirizzi degli obiettivi del Fondo pensione; nomina il Responsabile del Fondo.

Il *Collegio dei sindaci* ha il duplice compito del controllo contabile e del controllo dell'operato del Consiglio di amministrazione; il controllo contabile e di bilancio, qualora il Fondo lo ritenga opportuno, può essere affidato a una società di revisione o un revisore esterno.

Il *Responsabile del fondo pensione* verifica che la gestione della forma pensionistica sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare e di indirizzo emanata dalla COVIP e delle previsioni di natura contrattuale.

Negli organi di amministrazione e di controllo sono presenti, in uguale numero, rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori iscritti; i componenti degli organi e il Responsabile del Fondo pensione devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità.

Anche i Fondi pensione per i dipendenti pubblici hanno una struttura organizzativa che prevede organi di amministrazione e di controllo rappresentativi dei soggetti istitutori. Le regole sulle competenze e le procedure per la designazione dei componenti degli organi collegiali dei fondi pensione di parte datoriale sono definite dal DPCM del 29 ottobre 2008 (per saperne di più leggi **“I Fondi pensione nel pubblico impiego”**).

➔ La Vigilanza di settore

Tutti i Fondi pensione negoziali sono iscritti all'Albo dei fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP.

3



I Fondi pensione aperti

Per saperne di più

4



I Fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, come suggerisce il termine “aperti”, possono iscriversi tutti coloro che, indipendentemente dalla situazione lavorativa (lavoratore dipendente o autonomo/libero professionista), intendano costruirsi una rendita integrativa della pensione di base.

I Fondi pensione aperti sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della società che li istituisce - banca, società di gestione del risparmio (SGR), società di intermediazione mobiliare (SIM) e impresa di assicurazione - e sono destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti; non possono essere utilizzati per soddisfare i diritti vantati dai creditori della società in caso di fallimento di quest'ultima.

L'attività del Fondo pensione è disciplinata dal **Regolamento**. Questo documento definisce gli elementi identificativi del Fondo (denominazione, istituzione e scopo), le caratteristiche (l'importo dei contributi, il metodo di calcolo delle prestazioni – a contribuzione definita – le politiche di investimento, le spese per la partecipazione a carico dei destinatari), i profili organizzativi (il Responsabile del Fondo pensione e la struttura amministrativa), i rapporti con gli aderenti (modalità di adesione, le informazioni da fornire agli iscritti).

Ecco cosa è importante sapere sui Fondi pensione aperti

→ L'adesione

L'adesione a un Fondo pensione aperto è volontaria e non è necessariamente legata alla condizione lavorativa; si può aderire anche se al momento non si svolge alcuna attività lavorativa.

Il *lavoratore dipendente privato* può aderire al Fondo aperto:

- **su base individuale** (adesione individuale);
- **su base collettiva** (adesione collettiva). I lavoratori appartenenti a una determinata impresa possono aderire al Fondo pensione aperto secondo quanto stabilito dai contratti di lavoro, dagli accordi o dai regolamenti aziendali;
 - l'adesione su base collettiva può avvenire anche in forma ‘tacita’: se il lavoratore non esprime, nei termini previsti, alcuna scelta in merito alla destinazione del proprio TFR viene iscritto al Fondo pensione aperto individuato dall'accordo/regolamento aziendale.

I *lavoratori dipendenti pubblici* possono aderire a un Fondo pensione aperto solo su base individuale (per saperne di più leggi “**I Fondi pensione nel pubblico impiego**”).

Il *lavoratore autonomo o libero professionista* può aderire soltanto su base individuale.

È possibile iscrivere i familiari a carico (i cosiddetti “*fiscalmente a carico*”) se il Regolamento del Fondo lo prevede anche quando non si è iscritti a parità di volta.

Trascorsi due anni dall'adesione, l'iscritto può chiedere il trasferimento della posizione maturata presso un'altra forma pensionistica complementare senza sostenere oneri. Prima di esercitare questa facoltà, chi ha aderito in forma collettiva è opportuno che verifichi la possibilità di continuare a usufruire del contributo dell'azienda.

Leggi la **Nota informativa** che contiene ulteriori informazioni sulle modalità con le quali procedere all'adesione nella sezione *Caratteristiche della forma pensionistica complementare - Altre informazioni*.

La **Scheda sintetica**, contenuta nella Nota informativa (sezione *Presentazione del fondo: Destinatari*) fornisce informazioni sui destinatari della forma pensionistica.

→ La contribuzione

- Il *lavoratore dipendente che aderisce su base individuale* al momento dell'adesione sceglie liberamente l'importo e la periodicità della contribuzione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) che possono essere successivamente modificati; può versare anche il solo flusso di TFR. Egli non ha automaticamente diritto al contributo del datore di lavoro; tuttavia il datore di lavoro può comunque decidere di contribuire al Fondo pensione.
- Il *lavoratore dipendente pubblico* può versare solo il contributo individuale *ma non il flusso di TFR* (per saperne di più leggi “**I Fondi pensione nel pubblico impiego**”).
 - Per il *lavoratore dipendente che aderisce su base collettiva* i contratti e gli accordi

collettivi anche aziendali fissano le caratteristiche della contribuzione e ne stabiliscono l'importo minimo; resta ferma la possibilità di contribuire in misura superiore. Chi, oltre al flusso di TFR, versa anche il proprio contributo ottiene anche quello del datore di lavoro stabilito dal contratto o dall'accordo collettivo di adesione.

- Il *lavoratore autonomo o libero professionista* stabilisce liberamente l'importo e la periodicità della contribuzione; nel corso del tempo può modificare le proprie scelte.

Leggi la **Nota Informativa** - sezione “*Caratteristiche della forma pensionistica complementare*” - “*Quanto e come si versa*” che contiene le informazioni circa l'entità della contribuzione, la periodicità dei versamenti. Altre informazioni sulla contribuzione e sul trattamento di fine rapporto (TFR) sono fornite nella *Scheda sintetica*, contenuta nella *Nota Informativa*.

→ Gli investimenti

Al momento dell'adesione, il Fondo pensione propone uno o più comparti di investimento caratterizzati da diverse combinazioni di strumenti finanziari e quindi di rischio/rendimento. La scelta non è definitiva; può essere modificata trascorso almeno un anno - o dall'adesione o dalla successiva variazione - secondo le modalità stabilite dal Fondo pensione.

La politica di investimento seguita da ciascun comparto viene sintetizzata nel portafoglio “*benchmark*” che definisce la percentuale del patrimonio da impiegare nelle varie forme di investimento; esso costituisce un parametro oggettivo di riferimento per la verifica dei risultati contenuti dalla gestione degli investimenti.

4



4



I Fondi pensione aperti

I comparti sono classificati nelle seguenti categorie:

- *azionari* (investono solo o principalmente in azioni);
- *bilanciati* (che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale);
- *obbligazionari* (che investono solo o principalmente in obbligazioni);
- *garantiti* (che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi, ad esempio, al momento del pensionamento).

Nel caso di adesioni su base collettiva il Regolamento prevede un comparto idoneo a raccogliere i flussi di TFR di coloro che aderiscono in forma “tacita”.

La gestione degli investimenti dei comparti è effettuata dalla società che ha istituito il Fondo, con possibilità di delega ad altri soggetti abilitati.

*Leggi la **Nota Informativa** che riporta nella **Scheda Sintetica** le caratteristiche dei diversi comparti e i rendimenti ottenuti negli ultimi cinque anni (sezione **Tavole di sintesi delle principali caratteristiche del fondo: Proposte di investimento e Rendimenti storici**), la descrizione delle diverse opzioni di investimento e il comparto al quale viene destinato il TFR conferito in forma tacita. La **Nota Informativa** contiene informazioni di maggiore dettaglio che possono orientare meglio l'aderente nella scelta da effettuare (sezioni **Caratteristiche della forma pensionistica complementare***

*- L'investimento e i rischi connessi; sezione **Informazioni sull'andamento della gestione - Le politiche di investimento e la gestione dei rischi**; Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento).*

Le risorse finanziarie del Fondo pensione sono custodite presso una banca cosiddetta *banca depositaria*. Il gestore impartisce alla banca depositaria gli ordini di acquisto e vendita degli strumenti finanziari nei quali le risorse vengono investite e la banca verifica che tali indicazioni siano conformi alla legge o alle norme del Regolamento del Fondo pensione.

➔ I costi

Nella fase di accumulo i costi sono finalizzati a remunerare la società per l'attività di collocamento nonché per l'amministrazione e gestione del patrimonio.

I costi a carico dell'aderente vengono trattati, in percentuale o in cifra fissa, dai versamenti effettuati oppure prelevati dal patrimonio del Fondo.

Nei casi di adesioni su base collettiva o di convenzioni con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti l'importo delle spese di gestione è inferiore a quello praticato per le adesioni individuali; di conseguenza il rendimento netto è superiore.

*Leggi la **Nota informativa** e la **Scheda sintetica** (capitolo **Costi**).*

Dal momento che i costi si rifletteranno inevitabilmente sull'importo della pensione complementare è importante che l'iscritto esamini con attenzione l'Indicatore sintetico dei costi (ISC) – pubblicato sul sito web della COVIP – che fornisce una stima delle spese che gravano a vario titolo sull'aderente nella fase di accumulo. Consultando l'ISC l'aderente può confrontare i costi praticati dalle forme pensionistiche complementari.

I costi applicati per il pagamento della rendita saranno quelli in vigore al momento del

pensionamento dell'aderente, a meno che gli stessi non siano stati definiti già al momento dell'adesione e non possano essere successivamente variati.

→ Gli strumenti di informazione per gli iscritti

Ogni anno il Fondo pensione invia all'iscritto le informazioni sulla sua posizione individuale mediante la **Comunicazione periodica** che contiene tra l'altro informazioni sulla contribuzione, sull'andamento dell'investimento prescelto. Con la Comunicazione periodica l'iscritto riceve anche il **Progetto esemplificativo personalizzato**, una stima della pensione complementare al momento del pensionamento.

→ Le prestazioni

Nel caso l'iscritto abbia partecipato alla previdenza complementare per almeno cinque anni, al termine dell'attività lavorativa può trasformare la sua posizione individuale in rendita.

L'iscritto può anche optare per la liquidazione in capitale della posizione individuale fino a un massimo del 50% del capitale accumulato. Nel caso che la conversione in rendita del 70% del montante accumulato risulti inferiore alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale la prestazione può essere erogata interamente in capitale.

Il pagamento della rendita è effettuato dalla compagnia di assicurazione con la quale il Fondo ha stipulato una convenzione. L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica può trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima se più favorevoli.

Nel corso della fase di accumulo e nei soli casi previsti dalla legge, l'iscritto può chiedere:

- **anticipazioni** sulla propria posizione individuale;
- il **riscatto** parziale o totale della posizione individuale. Per riscattare la posizione individuale prima del pensionamento occorre che cessino i requisiti di partecipazione al Fondo pensione (oltre ai casi previsti dalla legge, per gli aderenti su base collettiva il riscatto può avvenire anche a seguito di licenziamento o dimissioni, se previsto dal Regolamento del Fondo).

*Leggi la **Nota informativa** - sezione **Caratteristiche della forma pensionistica complementare** – **Le prestazioni nella fase di accumulo**) che contiene elementi di maggiore dettaglio sulle prestazioni durante la fase di accumulo.*

→ I profili organizzativi

L'organizzazione interna di un Fondo pensione aperto è costituita da:

il **Responsabile del Fondo pensione** nominato dalla società deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa; egli verifica che la gestione della forma pensionistica sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare e di indirizzo emanata dalla COVIP e delle previsioni contenute nei regolamenti; vigila sul rispetto dei limiti di investimento, sulle operazioni in conflitto di interesse, sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente riportando direttamente all'organo amministrativo della società relativamente ai risultati dell'attività svolta; provvede all'invio di dati e notizie sull'attività del Fondo richiesti dalla COVIP.

4



4

**I Fondi pensione aperti**

L'*Organismo di sorveglianza* previsto nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori di una singola azienda o di un medesimo gruppo; esso è composto da rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori e da due membri indipendenti. L'*Organismo* deve rappresentare adeguatamente gli interessi degli aderenti e verificare che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvengano nel loro esclusivo interesse.

Leggi la **Nota informativa** (*Caratteristiche della forma pensionistica complementare,*

sezione Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica) - che contiene informazioni riferite agli organi del Fondo, alla società promotrice, alla banca depositaria, all'impresa di assicurazione incaricata dell'erogazione delle rendite, al revisore contabile e ai soggetti deputati alla raccolta delle adesioni.

→ Vigilanza di settore

I Fondi pensione aperti sono iscritti all'Albo dei Fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP.

I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP)

Per saperne di più

I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) sono forme pensionistiche complementari esclusivamente individuali rivolte a tutti coloro che, indipendentemente dalla propria situazione lavorativa, intendano costruirsi una rendita integrativa.

Come i Fondi pensione aperti anche i PIP sono costituiti sotto forma di patrimoni separati e autonomi rispetto a quello dell'impresa di assicurazione che li istituisce e sono destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti; non possono essere utilizzati per soddisfare i diritti vantati dai creditori della società in caso di fallimento di quest'ultima.

I PIP sono istituiti dalle imprese di assicurazione e sono realizzati mediante:

- *contratti assicurativi di ramo I* – assicurazioni sulla vita - nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate;
- *contratti assicurativi di ramo III* - polizze di tipo unit linked - nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio).

Possano esistere anche *forme miste* – nelle quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata sia a contratti di ramo I sia a contratti di ramo III.

L'attività del PIP è disciplinata dal **Regolamento**. Questo documento, insieme alle **Condizioni generali di contratto** definisce gli elementi identificativi del PIP (denominazione, istituzione e scopo), le caratteristiche (l'importo dei contributi, il metodo di calcolo delle prestazioni – a contribuzione definita – le politiche di investimento, le spese per la partecipazione a carico dei destinatari), i profili organizzativi (il Responsabile del PIP e la struttura amministrativa), i rapporti con gli aderenti (modalità di adesione, le informazioni che saranno fornite agli iscritti).

I cosiddetti 'vecchi' PIP sono forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti assicurativi che esistevano prima dell'entrata in vigore del Decreto lgs. 252/2005 (1° gennaio 2007) e che non hanno provveduto a effettuare gli adeguamenti previsti. Gli aderenti possono trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare.

I 'vecchi' PIP non sono iscritti all'Albo dei Fondi pensione e non sono vigilati dalla COVIP bensì dall'IVASS, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Essi non possono raccogliere nuove adesioni.

5



5



I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP)

Ecco cosa è importante sapere sui PIP

→ **L'adesione**

L'adesione a un PIP è volontaria, su base individuale e indipendente dalla propria condizione lavorativa (lavoratore dipendente o autonomo); si può aderire anche se al momento non si svolge alcuna attività lavorativa. I PIP non possono essere destinatari di adesioni in forma tacita.

I lavoratori dipendenti pubblici possono aderire a un PIP solo su base individuale (per saperne di più leggi "**I Fondi pensione nel pubblico impiego**").

È possibile iscrivere i familiari a carico (i cosiddetti "*fiscalmente a carico*") se il Regolamento del Fondo lo prevede anche quando non si è iscritti a propria volta.

Leggi la **Nota informativa** che contiene ulteriori informazioni sulle modalità con le quali procedere all'adesione nella sezione *Caratteristiche della forma pensionistica complementare - Altre informazioni*.

La **Scheda sintetica**, contenuta nella Nota informativa (sezione *Presentazione del fondo: Destinatari*) fornisce informazioni sui destinatari della forma pensionistica.

Trascorsi due anni dall'adesione, l'iscritto può chiedere il trasferimento della posizione maturata, presso un'altra forma pensionistica complementare, senza sostenere oneri.

→ **La contribuzione**

Il *lavoratore dipendente* al momento dell'adesione sceglie liberamente l'importo e la periodicità della contribuzione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) che possono

essere successivamente modificati; può versare anche il solo flusso di TFR. Egli non ha automaticamente diritto al contributo del datore di lavoro, il quale può tuttavia decidere di contribuire al PIP scelto dal proprio dipendente.

- Il *lavoratore dipendente pubblico* può versare solo il contributo individuale *ma non il flusso di TFR* (per saperne di più leggi "**I Fondi pensione nel pubblico impiego**").

Leggi la **Nota Informativa** - sezione "*Caratteristiche della forma pensionistica complementare*" - "*Quanto e come si versa*" che contiene le informazioni circa l'entità della contribuzione, la periodicità dei versamenti. Altre informazioni sulla contribuzione e sul trattamento di fine rapporto (TFR) sono fornite nella **Scheda sintetica**, contenuta della **Nota Informativa**.

- Il *lavoratore autonomo o libero professionista* stabilisce liberamente l'importo e la periodicità della contribuzione; nel corso del tempo può modificare le proprie scelte.

→ **Gli investimenti**

A seconda delle caratteristiche del PIP, l'iscritto sceglie di collegare la rivalutazione della sua posizione individuale a:

- una gestione separata;
- uno o più fondi interni o OICR;
- una combinazione delle due precedenti modalità.

La gestione degli investimenti è effettuata dalla stessa impresa di assicurazione che ha istituito il PIP.

Le *gestioni separate* sono caratterizzate da una composizione degli investimenti tipicamente prudentiale e, nella maggior parte dei

casi, da una garanzia di restituzione del capitale versato o di un rendimento minimo. Di norma, tale garanzia prevede il cosiddetto 'consolidamento' annuo dei rendimenti attribuiti (ciò significa che, se in un anno il rendimento della gestione è superiore a quello garantito, tale maggior valore viene definitivamente acquisito dall'iscritto e non può essere intaccato da eventuali risultati negativi che si realizzassero negli anni successivi).

I *fondi interni* e gli *OICR* sono strutturati secondo diversi comparti caratterizzati da differenti combinazioni di strumenti finanziari e quindi di rischio/rendimento. La scelta non è definitiva; può essere modificata trascorso almeno un anno - o dalla adesione o dalla successiva variazione - secondo le modalità stabilite dal Fondo pensione.

La politica di investimento seguita da ciascun comparto viene sintetizzata nel "portafoglio *benchmark*" che definisce la percentuale del patrimonio da impiegare nelle varie forme di investimento; esso costituisce un parametro oggettivo di riferimento per la verifica dei risultati contenuti dalla gestione degli investimenti.

I comparti sono classificati nelle seguenti categorie:

- *azionari* (investono solo o principalmente in azioni);
- *bilanciati* (che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni senza ulteriori specificazioni);
- *obbligazionari* (che investono solo o principalmente in obbligazioni)

Leggi la **Nota Informativa** che riporta nella **Scheda Sintetica** le caratteristiche dei diversi comparti e i rendimenti ottenuti negli ultimi cinque anni (sezione *Tavole di sintesi delle principali caratteristiche del fondo: Proposte di investimento e Rendimenti storici*), la descrizione delle

*diverse opzioni di investimento e il comparto al quale viene destinato il TFR conferito in forma tacita. La Nota Informativa contiene informazioni di maggiore dettaglio che possono orientare meglio l'aderente nella scelta da effettuare (sezioni *Caratteristiche della forma pensionistica complementare - L'investimento e i rischi connessi*; *sezione Informazioni sull'andamento della gestione - Le politiche di investimento e la gestione dei rischi*; *Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento*).*

➔ I costi

Nella fase di accumulo i costi sono finalizzati a remunerare l'impresa di assicurazione per l'attività di collocamento nonché per l'amministrazione e gestione del patrimonio.

I costi direttamente a carico dell'aderente vengono trattenuti in percentuale sui versamenti effettuati o in cifra fissa.

I costi indirettamente a carico dell'aderente vengono trattenuti:

- con riferimento ai contratti di Ramo I, come prelievo sul rendimento della gestione interna separata;
- con riferimento ai contratti di Ramo III, come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del fondo interno/OICR.

In caso di convenzioni con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti l'importo delle spese è inferiore a quello praticato normalmente; di conseguenza il rendimento netto è superiore.

Leggi la **Nota informativa** e la **Scheda sintetica** (capitolo **Costi**)

Dal momento che i costi si rifletteranno inevitabilmente sull'importo della pensione complementare è importante che l'iscritto

5



5



I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP)

esami con attenzione l'Indicatore sintetico dei costi (ISC) – pubblicato sul sito web della COVIP – che fornisce una stimadelle spese che gravano a vario titolo sull'aderente nella fase di accumulo. Consultando l'ISC l'aderente può confrontare i costi praticati dalle forme pensionistiche complementari.

I costi effettivamente applicati per il pagamento della rendita saranno quelli in vigore al momento del pensionamento dell'aderente, a meno che gli stessi non siano stati definiti già al momento dell'adesione e non possano essere successivamente modificati.

→ Gli strumenti di informazione per gli iscritti

Ogni anno il PIP invia all'iscritto le informazioni sulla sua posizione individuale mediante la **Comunicazione periodica** che contiene tra l'altro informazioni sulla contribuzione, sull'andamento dell'investimento prescelto. Con la Comunicazione periodica l'iscritto riceve anche il **Progetto esemplificativo personalizzato**, una stima della pensione complementare che riceverà al momento del pensionamento.

→ Le prestazioni

Nel caso l'iscritto abbia partecipato alla previdenza complementare per almeno cinque anni, al termine dell'attività lavorativa può trasformare la sua posizione individuale in rendita. L'iscritto può anche optare per la liquidazione in capitale della posizione individuale fino a un massimo del 50% del capitale accumulato. Nel caso in cui la conversione in rendita del 70% del montante accumulato risulti inferiore alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale la prestazione può essere erogata interamente in capitale.

Il pagamento della rendita è effettuato dall'impresa di assicurazione che ha istituito il PIP. L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica può trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima se più favorevoli. Nel corso della fase di accumulo e nei soli casi previsti dalla legge, l'iscritto può chiedere:

- **anticipazioni** sulla propria posizione individuale;
- il **riscatto** parziale o totale della posizione individuale.

*Leggi la **Nota informativa** - sezione **Caratteristiche della forma pensionistica complementare** – **Le prestazioni nella fase di accumulo**) che contiene elementi di maggiore dettaglio sulle prestazioni durante la fase di accumulo.*

I profili organizzativi

L'organizzazione interna di un PIP è costituita dal *Responsabile del PIP* nominato dall'impresa di assicurazione, deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa; egli verifica che la gestione della forma pensionistica sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare e di indirizzo, emanata dalla COVIP e delle previsioni contenute nel Regolamento, sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente riportando direttamente all'organo amministrativo dell'impresa relativamente ai risultati dell'attività svolta; provvede all'invio di dati e notizie sull'attività del PIP richiesti dalla COVIP.

Leggi la **Nota informativa** (Caratteristiche della forma pensionistica complementare, sezione *Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica*) – che contiene informazioni riferite agli organi del PIP, alla società promotrice, alla banca depositaria, all'impresa di assicurazione incaricata dell'erogazione delle rendite, al revisore contabile e ai soggetti deputati alla raccolta delle adesioni.

➔ **Vigilanza di settore**

I PIP sono iscritti all'Albo dei Fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP che ne approva i Regolamenti (ma non le Condizioni generali di contratto che sono di competenza dell'IVASS, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

La COVIP vigila sulla correttezza dei comportamenti e sulle condizioni di trasparenza e di offerta al pubblico delle imprese di assicurazione istitutrici dei PIP. Restano comunque ferme le competenze dell'ISVAP sulle imprese di assicurazione in materia di stabilità delle imprese stesse.

5



I Fondi pensione preesistenti

Per saperne di più

6



I Fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari che, come suggerisce il termine “preesistenti”, operavano antecedentemente all’emanazione della normativa che per la prima volta ha disciplinato in modo organico il sistema della previdenza complementare, ovvero il decreto legislativo n. 124 del ’93. In tale occasione, il legislatore ha consentito a questa tipologia di fondi pensione di continuare a operare in deroga alla disciplina generale.

Nel 2005 una legge successiva – il decreto legislativo n. 252/2005 (sostitutivo del decreto legislativo n. 124/1993) – ha fissato nuove regole per il sistema della previdenza complementare prevedendo anche un graduale adeguamento alla nuova disciplina per i Fondi pensione preesistenti da realizzarsi con un apposito decreto ministeriale (decreto ministeriale n. 62/2007).

Questi Fondi pensione rappresentano un insieme molto eterogeneo di forme di previdenza complementare a carattere collettivo destinate a specifici ambiti di lavoratori. Essi si distinguono in:

- **Fondi pensione preesistenti autonomi** – dotati di soggettività giuridica (associazioni non riconosciute, associazioni riconosciute, fondazioni o enti morali);
- **Fondi pensione preesistenti interni** – costituiti all’interno di società (banche, imprese di assicurazione) come patrimonio separato ex art. 2117 c.c. ovvero soltanto come posta contabile del passivo, per i lavoratori occupati nelle stesse società.

Ecco cosa è importante sapere sui Fondi pensione preesistenti

→ L’adesione

L’adesione a un Fondo pensione preesistente è volontaria e avviene mediante adesione collettiva. Ogni Fondo pensione è rivolto a determinate categorie di lavoratori (di una data azienda o di un gruppo di aziende o di specifiche categorie professionali, ad esempio dirigenti d’azienda, medici, ecc..).

Al fondo pensione di riferimento possono aderire anche i lavoratori assunti in prova e a tempo determinato ovvero assunti in base alle nuove tipologie contrattuali se previsto dall’accordo istitutivo stipulato tra le parti (rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro) e dallo Statuto. E’ possibile iscrivere anche i familiari a carico (i cosiddetti “fiscalmente a carico”) se lo Statuto del Fondo lo prevede.

*Leggi la **documentazione informativa** che il Fondo pensione ti consegna al momento dell’adesione.*

Al Fondo pensione preesistente il lavoratore dipendente può aderire anche in modo tacito: se non esprime alcuna scelta sulla destinazione del proprio trattamento di fine rapporto (TFR) nei termini previsti dalla legge, viene automaticamente iscritto alla forma pensionistica collettiva adottata dal contratto nazionale di lavoro o dall’accordo aziendale. Trascorsi due anni dall’adesione, si può chiedere il trasferimento della posizione maturata presso un’altra forma pensionistica complementare senza sostenere oneri che limitino l’esercizio

di tale facoltà. Chi effettua questa scelta deve però accertarsi che può continuare a usufruire del contributo del datore di lavoro.

→ La contribuzione

Per i lavoratori dipendenti la contribuzione viene stabilita in sede di contrattazione. Il lavoratore versa al Fondo pensione preesistente, per il tramite del datore di lavoro:

- le quote del TFR che maturano dopo l'adesione;
- il contributo a proprio carico nella misura prevista dall'accordo contrattuale (ferma restando la possibilità di contribuire in misura superiore);
- il contributo del datore di lavoro, il cui importo è previsto dall'accordo contrattuale.

È possibile versare soltanto il TFR; in tal caso il datore di lavoro non ha l'obbligo di versare il proprio contributo.

*Leggi la **documentazione informativa** che il Fondo pensione ti consegna al momento dell'adesione*

→ Gli investimenti

I Fondi pensione preesistenti possono gestire le risorse finanziarie secondo queste modalità:

- in *forma diretta* – in questo caso la COVIP può limitare le categorie di attività nelle quali il Fondo può investire direttamente le risorse, in funzione dell'adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla valutazione e alla gestione del rischio degli investimenti (decreto ministeriale n. 62/2007);
- mediante *convenzioni* – il Fondo pensione non gestisce direttamente le risorse ma affida tale compito a operatori esterni specializzati (banche, assicurazioni, società di investimento, società di gestione del risparmio) con i quali stipula apposite convenzioni. Nell'amministrare le risorse affidate, i

gestori devono attenersi alle indicazioni di politica di investimento fissate da Consiglio di amministrazione del Fondo pensione;

- mediante la stipula di *contratti assicurativi* limitati al **ramo vita I°** assicurazioni sulla durata della vita umana), al ramo **III°** (*unit linked o index linked*) e al ramo **V°** (operazioni di capitalizzazione) del "Codice delle assicurazioni private" (decreto legislativo n. 209/2005).

In deroga alla normativa che disciplina gli investimenti consentiti ai Fondi pensione di nuova istituzione (decreto ministeriale n. 703/1996), i Fondi pensione preesistenti possono detenere direttamente immobili nei limiti stabiliti con la normativa di adeguamento (decreto ministeriale n. 62/2007).

→ I costi

Nella fase di accumulo, l'iscritto annualmente sostiene costi per le attività di amministrazione, di gestione del patrimonio e per ogni altra spesa necessaria al funzionamento del Fondo pensione.

I costi non sono predeterminati ma sono quelli effettivamente sostenuti nel corso dell'anno; possono quindi essere accertati solo al termine dell'anno stesso.

*Leggi la **documentazione informativa** che il Fondo ti consegna al momento dell'adesione.*

→ Gli strumenti di informazione per gli iscritti

Ogni anno il fondo pensione invia all'iscritto le informazioni sulla sua posizione individuale mediante la **Comunicazione periodica** che contiene tra l'altro informazioni sulla contribuzione e sull'andamento dell'investimento prescelto.



6



I Fondi pensione preesistenti

→ Le prestazioni

I Fondi pensione preesistenti si basano sui seguenti regimi previdenziali:

- **a contribuzione definita:** la rendita pensionistica è commisurata al capitale accumulato attraverso l'investimento dei contributi versati e i relativi rendimenti, come accade nei Fondi pensione di nuova istituzione. I regimi a contribuzione definita possono raccogliere nuove adesioni nella platea dei destinatari di riferimento ma non possono, di norma, ampliarla ad altre aziende o settori diversi;
- **a prestazione definita:** l'entità della rendita pensionistica è prefissata e corrisponde a una percentuale del reddito o della pensione obbligatoria: l'ammontare della contribuzione viene determinato di conseguenza. Per i Fondi pensione preesistenti in regime di prestazione definita, la normativa di settore ha chiuso la platea di riferimento alla data del 28 aprile 1993, caratterizzando questi Fondi pensione con una connotazione "a esaurimento"; di conseguenza i regimi a prestazione definita si qualificano per una crescente presenza di pensionati rispetto agli iscritti attivi;
- **forme miste:** quando all'interno dello stesso Fondo pensione coesistono entrambi i regimi previdenziali.

Nel caso l'iscritto abbia partecipato alla previdenza complementare per almeno cinque anni, al termine dell'attività lavorativa può trasformare la sua posizione individuale in rendita. L'iscritto può anche optare per la liquidazione in capitale della posizione individuale fino a un massimo del 50% del capitale accumulato. Nel caso in cui la conversione in rendita del 70% del montante accumulato risulti inferiore alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale la prestazione può essere erogata interamente in capitale.

I Fondi pensione preesistenti possono effettuare direttamente il pagamento della rendita, oppure avvalersi di imprese di assicurazione con le quali stipulano apposite convenzioni. L'iscritto che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica può trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima se più favorevoli.

Nel corso della fase di accumulo, nei soli casi previsti dalla legge e in funzione delle caratteristiche del Fondo pensione, l'iscritto può chiedere:

- *anticipazioni* sulla propria posizione individuale;
- il *riscatto* parziale o totale della posizione individuale; per riscattare la posizione individuale prima del pensionamento occorre che cessino i requisiti di partecipazione al Fondo (oltre ai casi previsti dalla legge, il riscatto totale può avvenire anche a seguito di licenziamento o dimissioni, se previsto dallo statuto del Fondo).

Leggi la **documentazione informativa** che contiene informazioni di dettaglio sulle prestazioni.

→ I profili organizzativi

I *Fondi pensione preesistenti autonomi* sono dotati di organi di amministrazione e controllo nella cui composizione deve essere assicurato il rispetto del criterio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro; essi sono inoltre tenuti alla nomina di un Responsabile del Fondo pensione.

Nei Fondi pensione costituiti in forma di associazione, l'organizzazione interna è completata dall'assemblea che può essere costituita da tutti gli iscritti o da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese.

I *Fondi pensione preesistenti* interni sono dotati di organismi rappresentativi degli iscritti, generalmente a composizione paritetica; tali organismi possono non essere presenti nei Fondi pensione rivolti soltanto a pensionati. Essi nominano il Responsabile del Fondo (che può essere scelto anche tra gli esponenti della società all'interno della quale è istituito il Fondo pensione).

→ **Vigilanza di settore**

I Fondi pensione preesistenti sono iscritti all'Albo dei Fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP. Il decreto legislativo n. 252/2005 ha trasferito alla COVIP anche la vigilanza sui Fondi interni bancari e assicurativi, in precedenza sottoposti rispettivamente alla supervisione della Banca d'Italia e dell'IVASS.

6



6



L'adeguamento alla nuova normativa di settore

L'eterogeneità dei Fondi pensione preesistenti ha reso necessario un complessivo percorso di adeguamento alle nuove regole del settore secondo una particolare tempistica che ha previsto:

Dall'entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 62/2007

- **Organizzazione e funzionamento**

In linea generale, tutti i Fondi pensione preesistenti hanno dovuto adeguare i propri Statuti alle disposizioni di cui agli articoli 5 (assetto organizzativo), 8 (finanziamento), 11 (prestazioni) e 14 (riscatti e trasferimenti) del decreto legislativo n. 252/2005, fatte salve alcune specifiche possibilità di deroga previste nel decreto ministeriale n. 62/2007.

Vi sono Fondi pensione preesistenti che, anche a seguito degli interventi realizzati nel corso degli ultimi anni, si presentano del tutto allineati al modello tipico delle forme complementari di nuova istituzione; in tale ambito, l'assetto ordinamentale è stato, in molti casi, impostato secondo lo schema di statuto previsto per i Fondi negoziali.

In relazione a questi adeguamenti, alla COVIP è attribuito il potere di consentire specifiche deroghe per i regimi previdenziali a prestazione definita e per i regimi previdenziali connotati da particolari specificità, in funzione di esigenze connesse all'equilibrio tecnico, al rispetto del criterio di sana e prudente gestione e alla tutela degli interessi degli iscritti, ivi incluso il contenimento dei costi.

- **Conferimento del TFR**

Per poter accogliere il *conferimento del TFR* i Fondi pensione preesistenti hanno dovuto dotarsi, se non già esistente, di una sezione a contribuzione definita e, in caso di Fondi pensione interni bancari o assicurativi, comunque costituire, se non già esistente, un patrimonio separato.

Per il *conferimento del TFR con modalità tacite*, i Fondi pensione preesistenti devono osservare la disposizione dell'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252/2005 che stabilisce la creazione a tale fine di una linea di investimento a contenuto più prudente che garantisca rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR; i Fondi preesistenti che fanno ricorso a gestioni assicurative possono adempiere questa disposizione anche mediante inserimento (ove non già esistenti) di apposite clausole nei contratti assicurativi.

▪ **Limiti agli investimenti**

I Fondi pensione aziendali devono contenere entro il limite del 5% del patrimonio del fondo l'investimento in strumenti finanziari emessi dall'impresa sponsor, oppure entro il limite complessivo del 10% in caso di strumenti emessi da società del gruppo di appartenenza della stessa (art. 6, comma 13, lett. c, del decreto legislativo n. 252/2005).

Entro 2 anni dall'entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 62/2007 (maggio 2009)

▪ **Natura giuridica**

Ai Fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di soggetti diversi da quelli bancari e assicurativi era chiesto di acquisire **soggettività giuridica**; ai Fondi pensione preesistenti costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti era chiesto di acquisire la **personalità giuridica** (l'obbligo non riguarda i fondi aziendali e di gruppo).

Entro 3 anni dall'entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 62/2007 (maggio 2010)

▪ **Limiti agli investimenti**

Ai Fondi pensione preesistenti era chiesto di adeguarsi ai criteri e ai limiti di investimento operanti per i Fondi pensione di nuova istituzione (art. 6, comma 13, lettere a, b e c-bis del decreto legislativo n. 252/2005 e disposizioni decreto ministeriale n. 703/1996).

Entro 5 anni dall'entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 62/2007 (maggio 2012)

▪ **Modelli gestionali e banca depositaria**

I Fondi pensione preesistenti devono adeguarsi alle altre disposizioni degli artt. 6 (regime delle prestazioni e modelli gestionali) e 7 (banca depositaria) del decreto legislativo n. 252/2005, compatibilmente con il modello gestionale adottato.

▪ **Investimenti immobiliari diretti**

I Fondi pensione preesistenti che investono direttamente in immobili devono contenere tale investimento entro il limite del 20% del patrimonio del fondo pensione stesso. La COVIP può accordare deroghe per specifiche esigenze coerenti con la politica di gestione e la situazione complessiva del Fondo pensione.

6





COVIP

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Con questa Guida la COVIP intende illustrarti, con un linguaggio semplice e l'aiuto di alcuni esempi, cos'è la previdenza complementare, quali sono le forme pensionistiche complementari cui puoi aderire e cosa è necessario conoscere per scegliere il piano previdenziale più adatto alle tue esigenze

Le informazioni contenute nella Guida sono basate sulla normativa in vigore al momento della sua redazione. Per essere certo che stai consultando la versione più aggiornata verifica sul sito www.covip.it